Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 ottobre 1981**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Calabria

Regione Valle d'Aosta

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 ottobre 1981.

Concessione di un aiuto comunitario per il burro acquistato sul libero mercato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2191/81 della commissione del 31 luglio 1981 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro;

Visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio del 15 luglio 1968 e successive modificazioni, che disciplina le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967 con cui sono affidati all'A.I.M.A. compiti di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per l'attuazione in sede nazionale del succitato regolamento (CEE) n. 2191/81;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 del citato regolamento comunitario n. 2191/81;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81 della commissione del 31 luglio 1981, in seguito denominato « regolamento », è concesso un aiuto comunitario al burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro, in seguito denominata « beneficiari ».

L'individuazione delle istituzioni e collettività senza scopo di lucro che possono acquistare burro a prezzo ridotto è effettuata dalle regioni d'intesa con le prefetture.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del « regolamento » non può essere somministrato un quantitativo di burro pro-capite giornaliero superiore a 30 grammi.

Art. 2.

L'aiuto può essere concesso solo al burro nazionale o di provenienza comunitaria che venga acquistato presso un fornitore, condizionatore o importatore autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in seguito denominato « fornitore ». Per usufruire dell'aiuto deve venire utilizzato solo burro così classificato nei Paesi comunitari di produzione:

« Beurre marque de controle » per quanto riguarda il burro belga;

« Lurmoerket smor » per quanto riguarda il burro danese;

« Markenbutter » per quanto riguarda il burro tedesco;

« Pasteurisé A » per quanto riguarda il burro francese;

« Irish creamery butter » per quanto riguarda il burro irlandese;

« Marque Rose » per quanto riguarda il burro lussemburghese;

« Export Kwaliteit » per quanto riguarda il burro olandese;

« Extra selected » per quanto riguarda il burro della Gran Bretagna e « Premium » per quanto riguarda il burro dell'Irlanda del Nord.

Il controllo della qualità del burro riguarda l'accertamento della presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio.

Il burro prodotto in Italia deve provenire esclusivamente da creme di latte sottoposte ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione; non può essere utilizzato prodotto ottenuto da creme di siero di latte.

Le caratteristiche del burro devono figurare sulla corrispondente documentazione commerciale e per il burro prodotto in Italia anche sugli imballaggi i quali dovranno riportare, altresì, impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.

Il burro deve essere consegnato dai « fornitori » ai « beneficiari » in imballaggi recanti, apposte in modo leggibile e con carattere indelebile le diciture in lingua italiana, previste all'art. 4 del « regolamento ».

Art. 3.

I « fornitori » che intendano vendere burro ai « beneficiari » usufruendo dell'aiuto comunitario devono richiedere l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma.

Nella domanda, redatta in carta legale secondo il fac-simile allegato 1, il fornitore deve impegnarsi a sottoporsi a tutte le misure di controllo relative alle partite di burro per le quali intende beneficiare dell'aiuto.

I « fornitori » devono tenere registri con pagine numerate e vidimate dall'organo di controllo designato dalle regioni, una contabilità dalla quale risulti il fabbricante del burro, il nome e l'indirizzo dei « beneficiari », il quantitativo di burro venduto ed il numero dei relativi buoni rilasciati dall'A.I.M.A.

I « fornitori » possono utilizzare normali registri IVA purchè dagli stessi siano rilevabili tutte le indicazioni riportate al comma precedente.

Art. 4.

Per ottenere il rilascio del buono per l'acquisto del burro a prezzo agevolato i « beneficiari » devono presentare apposita domanda all'A.I.M.A. per il tramite degli organi di controllo designati dalle regioni.

Una istituzione può presentare domanda per più collettività da essa rappresentate e qualora le collettività siano dislocate in province diverse dovranno essere presentate distinte domande ai singoli organi di controllo. In tal caso l'istituzione deve allegare alla domanda tante dichiarazioni quante sono le collettività rappresentate. In ognuna di esse le collettività che si fanno rappresentare devono fornire le indicazioni e assumere gli impegni riportati ai commi successivi.

Nella domanda, redatta secondo il fac-simile allegato 2, devono essere indicati:

a) il nome e l'indirizzo del « beneficiario » e del suo legale rappresentante di cui dovrà essere indicato il luogo e la data di nascita;

b) il numero dei consumatori assistiti, con esclusione del personale dipendente, il quantitativo di burro pro-capite giornaliero che s'intende somministrare, ed il quantitativo di burro complessivo che il « beneficiario » intende acquistare;

c) l'eventuale mandatario responsabile;

d) il « fornitore » presso il quale il « beneficiario » intende acquistare il burro;

e) l'ubicazione del magazzino e dei magazzini frigoriferi in cui il « beneficiario » intende depositare il burro in attesa della sua utilizzazione. Il magazzino frigorifero deve preferibilmente ricadere nell'ambito territoriale della regione in cui ha sede il « beneficiario ».

Nella domanda il « beneficiario » dovrà impegnarsi:

a) a somministrare esclusivamente in mense collettive ai propri assistiti e/o a quelli dei beneficiari rappresentati, l'intero quantitativo di burro richiesto;

b) a tenere su registri con pagine numerate e vidimate dall'organo regionale di controllo una contabilità dalla quale risultino tutti i movimenti giornalieri del burro;

c) a sottoporsi a tutte le misure di controllo ritenute necessarie dagli organi regionali di controllo.

Ai sensi dell'art. 5 del « regolamento » il quantitativo complessivo di burro che il « beneficiario » intende acquistare e per il quale chiede il rilascio del buono non può essere inferiore a 300 Kg e non deve tuttavia superare il quantitativo di burro previsto per il consumo in sei mesi.

Qualora il « beneficiario » intenda depositare il burro in magazzini ubicati al di fuori del territorio regionale in cui ha sede, dovrà chiedere la preventiva autorizzazione agli organi regionali di controllo competenti per territorio.

Art. 5.

L'organo di controllo inoltra all'A.I.M.A. una copia della domanda corredandola del proprio parere motivato circa l'idoneità del « beneficiario » ad usufruire dell'aiuto comunitario.

In particolare, l'organo di controllo deve accertare che:

i singoli « beneficiari » svolgano effettivamente attività assistenziali, gestiscano mense collettive e che i quantitativi di burro richiesti corrispondono al numero dei consumatori da essi assistiti;

qualora i « beneficiari » abbiano già usufruito di assegnazione di burro siano stati assolti gli impegni precedentemente assunti.

L'A.I.M.A. ricevuta la domanda provvederà al rilascio di un buono che dovrà contenere le indicazioni riportate all'art. 3, paragrafo 3 del « regolamento », dandone contemporaneamente comunicazione ai competenti organi regionali.

Art. 6.

Le operazioni di controllo sono affidate agli organi regionali di controllo e riguardano in particolare l'analisi approfondita presso i fornitori ed i « beneficiari » delle registrazioni contabili e della relativa documentazione commerciale ed il controllo della qualità del burro oggetto dell'aiuto, come indicato all'art. 1 del presente decreto.

Gli organi di controllo devono compilare in occasione di ogni controllo il relativo verbale.

I « fornitori » devono comunicare agli organi di controllo, prima di iniziare la cessione del burro ai « beneficiari », le modalità ed i tempi previsti per la consegna del prodotto.

Le inadempienze a quanto disposto dal « regolamento » e dal presente decreto devono essere immediatamente comunicate all'A.I.M.A., ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste inviando anche copia del verbale di constatazione delle inadempienze riscontrate.

La comunicazione dell'irregolarità riscontrata deve essere inviata anche ai « beneficiari ».

L'organo di controllo proseguirà presso gli utilizzatori finali gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'esatta destinazione del prodotto.

Art. 7.

I « fornitori » per ottenere la liquidazione dell'aiuto devono presentare apposita domanda all'A.I.M.A. La domanda va presentata in triplice copia. Una copia della domanda va inviata direttamente all'A.I.M.A. e le altre all'organo di controllo.

La domanda deve essere corredata dal buono numerato di cui al precedente art. 5 e da un attestato del « beneficiario » che certifichi il quantitativo di burro effettivamente acquistato e preso in consegna per mezzo del buono oppure copia della fattura quietanzata, bolla di consegna o documento equivalente vistato dal « beneficiario ».

L'organo di controllo, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dalla verifica delle registrazioni contabili e dagli altri accertamenti effettuati, invia all'A.I.M.A., con lettera raccomandata, una copia della domanda corredata dal proprio parere motivato sull'ammissibilità o meno della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti.

L'A.I.M.A., ricevuta la documentazione, provvederà agli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 3, paragrafo 8, del « regolamento ».

Art. 8.

L'A.I.M.A. deve inviare alla commissione della C.E.E. - Direzione generale agricoltura - Divisione prodotti lattieri - Bruxelles ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, quanto indicato all'art. 6, secondo comma, lettera *b*), del « regolamento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA.

OGGETTO: Richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 2191/81.

Il sottoscritto . . . . nella qualità di (legale rappresentante o titolare) della . . chiede di essere autorizzato a fornire, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 2191/81, burro a prezzo agevolato ad Istituzioni e collettività senza scopo di lucro.

In particolare si impegna:

a) a tenere la contabilità prevista all'art. 1, paragrafo 4, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 2191/81 e dal presente decreto ministeriale;

b) a sottoporsi a tutte le misure di controllo ritenute necessarie dagli organi di controllo.

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere iscritto in qualità di . . alla camera di commercio di . . . . con licenza n. . . . del . . . .

Firma

. . . .

ALLEGATO 2

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Per il tramite dell'organo regionale di controllo.

OGGETTO: Domanda di acquisto del burro a prezzo ridotto ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81.

L'istituzione o collettività senza scopo di lucro denominata . . con sede in . . . . . (prov. di . .) via . . . . . c.a.p. . . ., per mezzo del suo legale rappresentante signor . nato a . . il . . rivolge domanda a codesta A.I.M.A. di acquistare burro a prezzo ridotto ai sensi del regolamento n. 2191/81 per un quantitativo complessivo di kg . . (. . .) che verrà somministrato nella mensa collettiva sita a . . . . provincia di . . . . . via . . . . da essa gestita (oppure nelle mense collettive, specificate nell'allegato elenco, da essa gestite), (oppure: nelle mense collettive delle Istituzioni o collettività le quali, come risulta dalle allegate dichiarazioni, hanno dato mandato alla scrivente di rappresentarle nello svolgimento delle formalità relative all'acquisto di burro a prezzo ridotto ed hanno sottoscritto lo stesso impegno sottomenzionato).

Il quantitativo di burro sopra indicato sarà somministrato, in mense collettive, ad un numero complessivo di n. . . . . (. . . . .) consumatori, assistiti dall'istituzione richiedente (oppure: dalle istituzioni e dalle collettività rappresentate dalla richiedente) in ragione di un consumo giornaliero pro-capite di gr . . . (1) per un periodo di mesi . . . . (2).

La istituzione richiedente incarica di effettuare le operazioni di acquisto del suddetto quantitativo di burro, in qualità di mandatario responsabile il sig. . . . . nato a . il . . . . (oppure se trattasi di società o Ente: la Società . . . . . rappresentata dal sig. . . . . nato a . . . . il . . . . .).

Il fornitore prescelto per l'acquisto di burro è . . .

Il burro verrà depositato, in attesa di impiego, nel magazzino frigorifero (o nei magazzini frigoriferi), appresso specificati:

1) . . . . sito a . . . . . via . . . .,

2) . . . . . . c. s. . . . . . sito a . . . . . via . . . .,

3) ecc., ecc.

L'istituzione richiedente (se del caso aggiungere: unitamente alle istituzioni/collettività rappresentate) si impegna a somministrare tutto il burro acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81 esclusivamente in mense collettive per l'alimentazione dei consumatori da essa stessa assistiti (e/o assistiti dalle istituzioni o collettività da essa rappresentate, in conformità alle dichiarazioni allegate). Essa si impegna altresì, per sè e per conto delle sue rappresentate, a tenere e far tenere, nelle forme che verranno stabilite dai competenti uffici, una documentazione aggiornata da cui risulti l'utilizzazione del burro acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81.

Allega a tal fine l'elenco delle mense collettive, da essa medesima gestite (se del caso aggiungere: distintamente dalle mense gestite dalle proprie rappresentate) nella provincia di . . . . ., con il relativo indirizzo, numero dei consumatori, consumo pro-capite previsto, periodo di somministrazione e consumo complessivo, oltre alla propria dichiarazione contenente i predetti dati riferiti a se stessa.

In fede

. . . .

Per l'istituzione:
Il legale rappresentante

. . . .

Segue l'autentica della firma

. . . .

(1) Massimo: gr 30.
(2) Massimo: mesi sei.

(6012)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 settembre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° dicembre 1980, relativo alla « disciplina dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, contenenti parti attive di apparecchiature elettriche ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 dell'11 febbraio 1981) relativo alla « disciplina dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, contenenti parti attive di apparecchiature elettriche »;

Sentito il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Rilevata la necessità di chiarire le disposizioni tecniche del citato decreto ministeriale 1° dicembre 1981, modificando l'allegato *A*, per adattarlo alle effettive esigenze di costruzione, certificazione, uso e regolarizzazione dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, contenenti parti attive di apparecchiature elettriche;

Decreta:

Articolo unico

Sono eliminate dal decreto ministeriale del 1° dicembre 1980, relativo alla « disciplina dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico, contenenti parti attive di apparecchiature elettriche » le parole « collegate pneumaticamente ».

Sono altresì eliminati dall'allegato *A*, annesso al predetto decreto ministeriale del 1° dicembre 1980, i paragrafi 3.1; 3.3; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.2; 6.1; 6.2 e 6.3, che sono sostituiti dai seguenti paragrafi:

3.1. La certificazione di conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 1° dicembre 1980, del prototipo del contenitore, è rilasciata al richiedente previa domanda e presentazione del progetto di costruzione agli uffici di cui al punto 2.2, nonché previo esito positivo delle prove previste ai punti 3.3; 3.3.1 e 3.3.2 da eseguire alla presenza dei tecnici degli uffici di cui al punto 2.2.

3.3. Ciascun tipo di membratura in materiale isolante del prototipo del contenitore deve essere sottoposto separatamente a prova idraulica spinta fino a rottura; la pressione di rottura deve essere non inferiore a 4,25 volte la pressione dichiarata in progetto.

3.3.1. Ciascun tipo di membratura in materiale metallico del prototipo per la quale non sia prevista una specifica disposizione per la verifica della stabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 novembre 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1973), relativo alle disposizioni particolari per la costruzione degli apparecchi a pressione, deve essere sottoposta a prova sperimentale atta a determinare l'effettivo stato tensionale od a prova di pressione spinta a rottura che dovrà essere non inferiore a 4,25 volte la pressione dichiarata in progetto.

3.3.2. Il prototipo del contenitore assiemato deve essere sottoposto a prova idraulica a pressione pari a 1,5 volte la pressione di progetto.

4.1.2. Il costruttore dovrà certificare l'esecuzione di:

una prova idraulica spinta fino a rottura su una membratura in materiale isolante per ogni lotto omogeneo costituito da un massimo di 100 esemplari; la pressione di rottura deve essere non inferiore a 4,25 volte la pressione di progetto;

una prova idraulica su ciascuna membratura, a pressione pari a 3 volte la pressione di progetto per le membrature in materiale isolante ed a 1,5 volte per quelle in materiale metallico;

una prova pneumatica su ciascun contenitore assiemato. a pressione pari a 1,1 volte quella di progetto. Tale prova può essere effettuata in officina o sul luogo di installazione.

6.1. I contenitori già in uso o costruiti entro due anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 1° dicembre 1980 e non rispondenti ai requisiti tecnici sopra indicati, debbono essere regolarizzati entro detto periodo mediante verifica su prototipo eseguita alla presenza dei tecnici degli uffici di cui al punto 2.2 con la sola prova di pressione spinta fino a rottura eseguita su ciascun tipo di membratura.

6.2. La pressione di rottura non deve essere inferiore a 3 volte la pressione massima dichiarata dal costruttore del contenitore o dall'utente.

Le prove che hanno dato esito negativo, possono essere ripetute su altre due membrature uguali.

6.3. La verifica su prototipo per i contenitori in uso è eseguita su di un contenitore in esercizio o a magazzino, per ogni produzione non superiore a 2.000 contenitori aventi le stesse caratteristiche costruttive e funzionali.

Ai fini della regolarizzazione si considerano aventi le stesse caratteristiche costruttive le membrature in materiale isolante per le quali sono rispettate le condizioni di omogeneità di produzione del materiale, nonché di uguaglianza del diametro interno e dello spessore minimo di parete.

6.7. Le membrature di ricambio per i contenitori regolarizzati ai sensi delle presenti norme transitorie possono essere utilizzate o costruite successivamente alla data di cui al precedente punto 6.1.

Roma, addì 10 settembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(6011)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 ottobre 1981.

Elenco delle condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari né congelate né surgelate.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 51 e l'allegato *C* del regolamento di esecuzione della medesima legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, concernente in particolare il prescritto mantenimento delle temperature previste nello stesso allegato *C* durante il trasporto di talune sostanze alimentari ivi indicate;

Ritenuto necessario, in applicazione del medesimo art. 51, secondo comma, procedere all'aggiornamento della parte II di detto allegato *C* (concernente l'elenco delle condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari non congelate né surgelate), limitatamente alla previsione di alcune tolleranze sulle temperature ammissibili durante il trasporto nella sola fase di distribuzione (frazionamento del carico) di alcuni alimenti ai rivenditori al dettaglio, nonché su quelle ammissibili per il trasporto in cisterna del latte alimentare crudo o pastorizzato;

Visto il parere al riguardo espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 luglio 1981;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato *C* - parte II del regolamento d'esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è così aggiornato:

Parte II

ELENCO DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA CHE DEBBONO ESSERE RISPETTATE DURANTE IL TRASPORTO DI DETERMINATE SOSTANZE ALIMENTARI NÉ CONGELATE NÉ SURGELATE.

Sostanze alimentari	Temperatura durante il trasporto	
Burro	da + 1° C	a + 6° C
Latte in cisterna crudo o pastorizzato destinato agli stabilimenti di trattamento e confezionamento per il consumo diretto	0° C	+ 4° C (1)
Latte pastorizzato in confezione	0° C	+ 4° C (2)
Prodotti lattiero-caseari (latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi, ricotta)	0° C	+ 4° C (2)
Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio)	0° C	+ 4° C
Carni	— 1° C	+ 4° C
Pollami e conigli	— 1° C	+ 4° C
Selvaggina	— 1° C	+ 3° C
Frattaglie	— 1° C	+ 3° C

(1) Per il latte crudo o pastorizzato trasportato in cisterna su percorsi superiori a 200 chilometri è tollerato, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, per la durata del trasporto stesso, un aumento massimo di temperatura di + 2° C.

(2) Durante il tempo di distribuzione frazionata — da effettuarsi con mezzi aventi caratteristiche tecnico-costruttive idonee per il trasporto in regime di freddo — che comporti ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle porte dei mezzi stessi, ferme restando in ogni caso le temperature di partenza fissate nel presente allegato, sono tollerati i seguenti valori massimi di temperatura:

latte pastorizzato in confezioni	+ 9° C
panna o crema di latte pastorizzata in confezioni	+ 9° C
ricotta	+ 9° C
burro prodotto con crema di latte pastorizzata	+ 14° C
yoghourt od altri latti fermentati in confezioni	+ 14° C
formaggi freschi (mascarpone e similari, mozzarelle di vacca o di bufala e similari, caprini non stagionati, crescenza, formaggi a prevalente coagulazione lattica od acido-presamica ad elevato tenore di umidità e di pronto consumo, quali robiole, petit suisse, cottage-cheese, quark, etc.) purché prodotti con latte pastorizzato	+ 14° C

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(6023)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'ordine degli ingegneri di Caserta ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1981, registro n. 34 Giustizia, foglio n. 383, è stata accolta la domanda con la quale il presidente *pro-tempore* dell'ordine degli ingegneri di Caserta chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di una porzione di immobile sito in Caserta in via privata del parco Gabriella (denominata prolungamento di via Botticelli) da adibire a sede sociale.

(5899)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa S.C.A.P.I. - Autoparcheggiatori profughi italiani a r.l., in Napoli.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 il dott. prof. Fernando Bocchini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.C.A.P.I. - Autoparcheggiatori profughi italiani a r.l., in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 20 marzo 1981, in sostituzione del dott. Walter Nigro.

(5896)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Campania Sport a r.l., in Napoli

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 il dott. Vincenzo Cardone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Campania Sport a r.l., in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 12 giugno 1981, in sostituzione del dott. Ermanno Esposito.

(5898)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Società cooperativa fra lavoratori dell'edilizia » S.C.L.E. a r.l., in Napoli.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 il rag. Giuseppe Pio Tedesco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Società cooperativa fra lavoratori dell'edilizia » S.C.L.E. a r.l., in Napoli, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto 15 giugno 1981, in sostituzione del dott. Ermanno Esposito.

(5897)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 l'esplosivo denominato « Galletta Degdn 1 » che la società Dinamite intende produrre nel proprio stabilimento in Mereto di Tomba è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificato nella 1ª categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(5956)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune censuario di Dodiciville

Con decreto interministeriale 24 settembre 1981, n. 62, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della porzione di area del cimitero militare S. Giacomo in Bolzano, identificato nel comune censuario di Dodiciville, particelli fondiarie 1563/3 e 1563/2 parte, della superficie di mq. 267.

(5954)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 12 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1163,450	1163,450	1163,60	1163,450	1163,50	1163,50	1163,550	1163,450	1163,450	1163,45
Dollaro canadese	974,150	974,150	974 —	974,150	971,69	974,25	972,400	974,150	974,150	974,15
Marco germanico	532,900	532,900	533,93	532,900	533,20	532,75	532,650	532,900	532,900	532,90
Fiorino olandese	482,740	482,740	483,25	482,740	482,37	482,80	482,900	482,740	482,740	482,75
Franco belga	31,730	31,730	31,72	31,730	31,78	31,70	31,690	31,730	31,730	31,75
Franco francese	212,520	212,520	212,50	212,520	212,12	212,50	212,500	212,520	212,520	212,50
Lira sterlina	2186,200	2186,200	2194,80	2186,200	2206 —	2186;90	2187,700	2186,200	2186,200	2186,20
Lira irlandese	1890,300	1890,300	1890 —	1890,300	1882 —	—	1885 —	1890,300	1890,300	—
Corona danese	165,730	165,730	166 —	165,730	165,50	165,70	165,780	165,730	165,730	165,75
Corona norvegese	202,750	202,750	203 —	202,750	201,75	202,75	202,800	202,750	202,750	202,75
Corona svedese	215,420	215,420	215,50	215,420	215,40	215,45	215,550	215,420	215,420	215,40
Franco svizzero	635,330	635,330	636,25	635,330	633,20	635,30	635,250	635,330	635,330	635,35
Scellino austriaco	76,160	76,160	76,10	76,160	76,14	76,10	76,140	76,160	76,160	76,15
Escudo portoghese	18,500	18,500	18,40	18,500	18,32	18,46	18,500	18,500	18,500	18,50
Peseta spagnola	12,532	12,532	12,54	12,532	12,49	12,50	12,531	12,532	12,532	12,50
Yen giapponese	5,119	5,119	5,12	5,119	5,12	5,10	5,125	5,119	5,119	5,11

Media dei titoli del 12 ottobre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91;300
» 5,50 % » » 1968-83	84,275
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,400
» 6 % » » 1972-87	72,200
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	73,650
» 10 % » » 1977-92	78,575
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	64,175
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,325
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,375
» » » » 1- 1-1980/82	99,050
» » » » 1- 3-1980/82	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	98,425
» » » » 1- 5-1980/82	98,500
» » » » 1- 6-1980/82	98,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,300
» » » » 1- 7-1980/82	98,450
» » » » 1- 8-1980/82	98,400
» » » » 1-10-1979/82	98,600
» » » » 1-10-1980/82	98,675
» » » » 1-12-1980/82	98,725
» » » » 1- 1-1980/83	98,550
» » » » 1-10-1980/83	99 —
» » » » 1- 3-1981/84	98,400
» » » » 1- 4-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	93,800
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,900
» » » 12 % 1- 4-1982	96,225
» » » 15 % 1- 1-1983	95,175
» » » 12 % 1-10-1983	87,200
» » » 12 % 1- 1-1984	84,850
» » » 12 % 1- 4-1984	84,425
» » » 12 % 1-10-1984	83,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1163,500
Dollaro canadese	973,275
Marco germanico	532,775
Fiorino olandese	482,820
Franco belga	31,710
Franco francese	212,510
Lira sterlina	2186,950
Lira irlandese	1887,650
Corona danese	165,755
Corona norvegese	202,775
Corona svedese	215,485
Franco svizzero	635,290
Scellino austriaco	76,150
Escudo portoghese	18,500
Peseta spagnola	12,531
Yen giapponese	5,122

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica.

Le prove scritte del concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale 3 febbraio 1981, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1981, si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 dicembre 1981, con inizio alle ore 8. La materia oggetto della prima prova sarà storia moderna e contemporanea.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede muniti di uno dei documenti di riconoscimento prescritti dall'art. 10 del bando di concorso.

(6005)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di segretario nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 2 - febbraio 1974, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 8 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1973, registro n. 8 Sanità, foglio n. 40, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e l'idoneo del concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1972.

(5906)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per esami, ad un posto di esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1974, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 29 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1974, registro n. 1 Sanità, foglio n. 88, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e l'idoneo del pubblico concorso, per esami, ad un posto di esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1972.

(5907)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di esperto principale nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 1 - gennaio 1974, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 19 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1973, registro n. 7 Sanità, foglio n. 73, che approva la graduatoria di merito, dichiara il vincitore e gli idonei del concorso, per esami, ad un posto di esperto principale in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1972.

(5908)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Tradate.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 135/SAN. in data 16 dicembre 1980 con il quale è stato bandito concorso riservato per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Tradate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto delega n. 324 del 30 luglio 1980;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Como.

Componenti:

Parravicini prof. Mario, primario medicina generale, divisione B, ospedale circolo di Varese;

Giovanardi prof. Augusto, igienista, professore emerito dell'Università di Milano;

Semeraro dott. Riccardo, responsabile dell'ufficio medico provinciale di Brescia;

Lepore dott. Romeo, ufficiale sanitario di Gallarate;

Barbuzzi dott. Pasquale, funzionario in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Segretario:

Morosi dott. Giuseppe, funzionario in servizio presso l'assessorato alla sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì sul Bollettino atti ufficiali della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, del comune interessato e della prefettura di Varese.

Varese, addì 23 giugno 1981

p. *Il presidente*: PIANTIERI

(6006)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia

Con decreto 1° ottobre 1981, n. 1914, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio di una sede farmaceutica - rurale - vacante in provincia di Ravenna:

comune di Brisighella, sede n. 3, frazione S. Cassiano - tassa di concessione a norma di legge - indennità di avviamento: se e in quanto dovuta.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso è fissato alle ore 12 del 20 dicembre 1981.

(6022)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1981, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1981, n. 4, recante: « Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nel mese di gennaio 1981 ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 21 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di cui all'allegato *A* della legge regionale n. 4 del 9 maggio 1981 per la presentazione ai comuni delle domande di concessione delle provvidenze previste dalla legge medesima sono prorogati al trentesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 9 maggio 1981, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 9 maggio 1981, è prorogato al giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli interventi previsti dal terzo comma dell'art. 2 e dagli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale n. 4 del 9 maggio 1981, saranno effettuati nei comuni indicati dal decreto del presidente della giunta regionale di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge medesima.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 luglio 1981

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1981, n. 13.

Proroga delle leggi regionali n. 25/1977 e n. 5/1979. Misure di salvaguardia dei Pollino.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 21 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 5, recante: « Misure di salvaguardia del Pollino », è prorogato al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

I termini di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 settembre 1977, n. 25, sono prorogati di altri sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

La commissione deve essere nominata secondo quanto stabilito nel predetto articolo ed entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 luglio 1981

DOMINIJANNI

(5616)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1981, n. 34.

Modificazione della pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato agricoltura e foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 23 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 21, 23 e 24 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 21 - *Ripartizione dei servizi ed uffici*:

1) ufficio assessorato;

2) servizi agrari e zootecnici e servizio miglioramenti fondiari;

3) servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste e servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo ».

« Art. 23 - *Servizi agrari e zootecnici e servizio miglioramenti fondiari*. — I servizi agrari e zootecnici ed il servizio miglioramenti fondiari assolvono i compiti già affidati al soppresso Ispettorato provinciale dell'agricoltura oltre l'attuazione delle iniziative regionali e l'assolvimento dei compiti della soppressa camera di commercio, industria ed agricoltura, limitatamente alle funzioni di carattere agrario ed in particolare:

a) servizi agrari e zootecnici:

assistenza tecnica agli agricoltori in materia di agricoltura, di zootecnia e delle industrie agrarie, con particolare riguardo all'industria casearia e della vinificazione;

istruzione tecnico-professionale degli agricoltori, sperimentazione ed azione dimostrativa in materia di coltivazioni, allevamenti, industrie agrarie, meccanizzazione agricola, ecc...;

lotta contro i parassiti dell'agricoltura e degli animali, stima dei danni alle colture;

istituzione e controllo di nuclei di selezione e di società di allevamento del bestiame bovino, tenuta del libro genealogico della razza bovina valdostana, monta taurina, azioni in favore dell'apicoltura;

difesa e valorizzazione dei prodotti tipici della Regione;

servizio di statistica agraria, formulazione di piani aziendali e piani zonali;

controllo sulle attività ed iniziative interessanti l'apicoltura;

formazione della piccola proprietà contadina, permute ed arrotondamenti della proprietà fondiaria, minima unità colturale;

b) servizio miglioramenti fondiari:

studi, proposte e progetti per l'attuazione di costruzioni rurali, impianti irrigui, caseifici ed altre opere inerenti la trasformazione, conservazione, manipolazione e vendita di prodotti agricoli zootecnici, incremento delle colture pregiate, macchine agricole, viabilità rurale, acquedotti rurali e miglioramenti fondiari in genere;

azione in favore dell'alpicoltura e dell'economia montana;
costituzione di cooperative agricole per la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli, cooperazione agraria in genere, assistenza e controllo sul loro funzionamento;
applicazione di leggi statali e regionali sul credito agrario, indagini e studi di economia agraria e di estimo ».

« Art. 24 - *Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste e servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo.* — Il servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste ed il servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo provvedono ai compiti già di competenza del soppresso ispettorato provinciale forestale, oltre l'attuazione delle iniziative regionali ed in particolare:

a) servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste:
tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale;
tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici;
polizia forestale;
rimboschimenti e vivai forestali;
statistica e catasto forestale;
provvedimenti e provvidenze per la difesa e l'incremento delle foreste in genere;
protezione della flora;
controllo sulle attività ed iniziative interessanti la caccia, la pesca e la piscicoltura;

b) servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo:
sistemazioni idraulico forestali dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana;
polizia idraulica;
assetto del territorio per ogni intervento diretto alla sua conservazione idrogeologica.

Art. 2.

Nella tabella organica dei posti e del personale dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste, nonchè nelle tabelle di attuazione della carriera economica di cui agli allegati *A* e *C* della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

un posto di ispettore dirigente dei servizi agrari e zootecnici (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico);
un posto di dirigente del servizio miglioramenti fondiari (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico);
un posto di ispettore dirigente del servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico);
un posto di dirigente del servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico);
un posto di vicedirigente del servizio miglioramenti fondiari (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico);
un posto di vicedirigente del servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico);
tre posti di segretario (quinto livello - ruolo del personale amministrativo);
due posti di geometra (quinto livello - ruolo del personale tecnico);
un posto di perito agrario analista (quinto livello - ruolo del personale tecnico);
un posto di perito agrario (quinto livello - ruolo del personale tecnico);
un posto di coadiutore esperto in ortofrutticoltura (quarto livello - ruolo del personale tecnico);
un posto di coadiutore (quarto livello - ruolo del personale amministrativo);
due posti di capo operaio (quarto livello - ruolo del personale operaio).

Art. 3.

Nel secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e successive modificazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« l'assunzione di personale operaio a paga oraria per la esecuzione di lavori stradali, forestali e agrari ».

Art. 4.

Nella tabella organica dei posti e del personale dell'assessorato all'agricoltura e foreste, nonchè nelle tabelle di attuazione della carriera economica di cui agli allegati *A* e *C* della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni sono soppressi i seguenti posti:

un posto di ispettore agrario (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico);
un posto di ispettore forestale (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico);
un posto di vice ispettore agrario (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico);
un posto di vice ispettore forestale (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico).

Art. 5.

L'elenco dei servizi e degli uffici dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste, contenuto nell'allegato *B* della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, come modificato dalla legge regionale 16 giugno 1978, n. 33, è sostituito dal nuovo elenco dei servizi e degli uffici allegato alla presente legge.

Art. 6.

L'art. 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

nel secondo comma, il punto 7) è sostituito dal seguente:
« diploma di laurea in scienze agrarie: ispettore dirigente dei servizi agrari e zootecnici, dirigente e vicedirigente del servizio miglioramenti fondiari, ispettore agrario aggiunto »;

nel secondo comma, il punto 8) è sostituito dal seguente:
« diploma di laurea in scienze forestali: ispettore dirigente del servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste, dirigente e vice dirigente del servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo, vice ispettore forestale aggiunto »;

nel nono comma, il punto 6) è sostituito dal seguente:
« per la nomina ai posti di ispettore dirigente dei servizi agrari e zootecnici, di dirigente del servizio miglioramenti fondiari di ispettore dirigente del servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste e di dirigente del servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo si applicano le disposizioni dell'art. 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 ».

Art. 7.

Per la nomina a posti di perito agrario analista, è richiesto il titolo di studio di perito agrario.

Art. 8.

Gli attuali titolari dei posti soppressi ai sensi del precedente art. 4, saranno immessi in posti istituiti ai sensi del precedente art. 2, nella corrispondente qualifica con la valutazione ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel posto di titolarità soppresso.

Art. 9.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 165.000.000 graverà sul cap. 20900 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede:

per il 1981 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) — spese di funzionamento istituzionale —, della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1981;
per il 1982 e 1983 con la disponibilità relativa a « spese di funzionamento istituzionale - 1.2 Personale regionale » del bilancio pluriennale 1981-83;
per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 10.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . . L. 165.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 20900. — Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente . . L. 165.000.000

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 giugno 1981

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1981, n. 35.

Modificazioni della legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, recante la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 23 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, è sostituito dai seguenti:

« Il finanziamento ammesso a contributo non dovrà superare per le imprese di cui al paragrafo 3) dell'art. 3 della presente legge l'ammontare di L. 30.000.000, per le imprese di cui ai paragrafi 1) e 2) l'ammontare di L. 250.000.000 e per le imprese di cui al paragrafo 4) l'ammontare di L. 150.000.000.

I programmi di investimento delle imprese richiedenti non devono essere iniziati oltre un anno prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Alle imprese di cui al citato paragrafo 4) non possono essere concessi contributi in misura annua complessiva superiore a L. 45.600.000 ».

Art. 2.

I primi tre commi dell'art. 10 della legge 29 novembre 1979, n. 59, sono sostituiti dai seguenti:

« Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1981 e successivi, la spesa annua di lire 260.000.000.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue L. 32.000.000 graveranno sul cap. 51000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e per gli anni successivi ».

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge, ammontanti a L. 228.000.000 graveranno sul cap. 36850 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e per gli anni successivi.

Art. 3.

Alla copertura del maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, ammontante a L. 10.000.000, si provvede, per l'importo di L. 8.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 36000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 « Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche », e per L. 2.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) della parte spesa del bilancio stesso (allegati n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17, settore oneri non ripartibili).

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5, è utilizzata, per la quota di L. 8.000.000, per gli interventi previsti dalla presente legge.

Per gli anni 1982 e 1983, al maggiore onere derivante dalla applicazione della presente legge, per l'importo di L 16.000.000, si provvede con le disponibilità relative al settore 2-2-2 « Sviluppo economico », programma 2-2-2-12 « Interventi promozionali per il commercio », all'uopo integrato mediante riduzione di pari importo del programma 2-2-2-10 « Interventi promozionali per l'industria » e per l'importo di L. 4.000.000 con le disponibilità relative al settore « Oneri non ripartibili - altri oneri non ripartibili ».

Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 36000. — Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche	L. 8.000.000
Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese per investimento)	» 2.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 36850. — Contributi regionali per l'intervento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali. Legge regionale 29 novembre 1978, n. 59; legge regionale 30 gennaio 1981, n. 12; legge regionale 22 giugno 1981, n. 35 . . .	L. 8.000.000
Cap. 51000. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative. Legge regionale 1° aprile 1975, n. 7	» 2.000.000

Art. 5.

Al bilancio di previsione pluriennale, per gli anni 1982 e 1983, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Settore 2-2-2 « Sviluppo economico », programma 2-2-2-10 « Interventi promozionali per l'industria »	L. 16.000.000

Variazione in aumento:

Settore 2-2-2 « Sviluppo economico », programma 2-2-2-12 « Interventi promozionali per il commercio »	L 16.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 giugno 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1981, n. 36.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 18 giugno 1979, n. 40, concernente: Interventi a favore dei comuni della Valle d'Aosta per il finanziamento dei servizi di refezione e di trasporto per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo dipendenti dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 23 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la maggiore spesa di lire 100 milioni per gli interventi a favore dei comuni della Valle d'Aosta per il finanziamento dei servizi di refezione e di trasporto per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo dipendenti dalla Regione di cui alla legge regionale 18 giugno 1979, n. 40.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 44350 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981 e sul corrispondente capitolo di spesa per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni annui, si provvede per l'anno 1981 mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) settore 4 («Promozione sociale») iscritto al cap. 50000 della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981; per gli anni 1982 e 1983 con le disponibilità relative al settore 224 Promozione sociale - Programma 2.2.4.3. Diritto allo studio.

Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 100.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 44350. — Contributi ai comuni della Regione per il finanziamento dei servizi di refezione scolastica e di trasporto per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo dipendenti dalla Regione (legge regionale 18 giugno 1979, n. 40) . . L. 100.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 giugno 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1981, n. 37.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, concernente norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 23 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, è autorizzata la maggiore spesa di L. 70.000.000 il cui onere graverà sul cap. 45900 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 70.000.000 per l'esercizio finanziario 1981 si provvede mediante la riduzione di L. 70.000.000 del fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali, spese correnti, iscritto al cap. 50000 del bilancio per l'anno finanziario 1981 (settore 4, allegato 7 al bilancio); per gli anni 1982 e 1983, con le disponibilità relative al settore 2.2.4. - Promozione sociale - programma 2.2.4.7. - Biblioteche e archivi. Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) - (settore 4, allegato 7) L. 70.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 45900. — Contributi per il funzionamento, lo sviluppo e le attività culturali delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari (legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, articoli 15 e 17) . . . . L. 70.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 giugno 1981

ANDRIONE

(5703)

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1981, n. 38.

Istituzione dell'osservatorio per le malattie delle piante nella regione autonoma della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 11 *del* 28 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 5, primo comma, lettera *d*), della legge 15 maggio 1978, n. 196, è istituto l'osservatorio per le malattie delle piante della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Compete all'osservatorio per le malattie delle piante l'espletamento delle attività connesse con le funzioni sottospecificate:

1) vigilanza fitosanitaria nei punti di entrata, da eseguire secondo le norme dettate dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, dai funzionari all'uopo delegati dal ministero stesso, sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, esportazione e transito e rilascio dei relativi certificati a valore internazionale;

2) esame fitopatologico dei vegetali, prodotti vegetali e della terra;

3) analisi dei terreni, dei prodotti vegetali e delle sementi per conto del servizio repressione frodi;

4) studiare e seguire le infestazioni e le malattie delle piante nella propria circoscrizione;

5) divulgare le istruzioni pratiche per combattere e prevenire le malattie ed i parassiti;

6) redigere relazioni, statistiche e studi sulle attività del settore fitosanitario;

7) rilascio di autorizzazioni alla vendita ed all'impiego di fitofarmaci e dei presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate.

Art. 3.

Le attività indicate nel precedente articolo sono espletate dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 luglio 1981

ANDRIONE

(5704)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1981, n. 17.
Interventi organici in materia di agricoltura.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale *della Regione n. 43 del 1° settembre 1981)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E SULLE PROCEDURE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

La provincia autonoma di Trento con la presente legge, al fine di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle popolazioni rurali, di favorire il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola, di consolidare i livelli occupazionali, di aumentare la produttività del lavoro, della terra e degli altri fattori impiegati nel processo produttivo, di potenziare l'impresa familiare diretto-coltivatrice, di consolidare l'incidenza della cooperazione e dell'associazionismo nel settore agricolo:

disciplina organicamente gli interventi di propria competenza in materia di agricoltura, nel quadro della programmazione provinciale;

adotta misure e promuove azioni speciali per lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone montane sfavorite.

La provincia autonoma di Trento provvederà con successiva legge a coordinare gli interventi previsti dalla presente legge con quelli contemplati da altre leggi, al fine di superare gli squilibri socio-economici presenti in particolari aree del territorio provinciale, operando nel quadro della programmazione di sviluppo disciplinata dalla legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25.

Art. 2.
Beneficiari

Fatte salve le disposizioni particolari stabilite dai successivi articoli, possono fruire delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge i sottoindicati soggetti:

1) le imprese agricole singole, il cui conduttore sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;

2) le società promosse fra imprese per l'esercizio dell'agricoltura, iscritte al predetto albo e costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente;

3) le associazioni fra imprese agricole, composte da almeno tre conduttori di imprese singole di cui al n. 1), costituite anche con scrittura privata autenticata, ed il cui statuto preveda il voto *pro capite* degli associati e soddisfi le condizioni e le finalità previste dallo specifico intervento;

4) gli istituti od enti, sia pubblici che privati, che conducano direttamente aziende agricole il cui fabbisogno normale di lavoro sia almeno di 2.000 ore annue;

5) le cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, nonché le associazioni agrarie comunque denominate purché legalmente costituite;

6) le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;

7) i consorzi di bonifica e/o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui;

8) i comuni e le A.S.U.C.

Per la realizzazione delle iniziative, di cui agli articoli 29 e 31, promosse da imprese agricole associate, anche in forma cooperativa, l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli, di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è richiesta solo per la maggioranza dei componenti, sempreché l'opera risulti di prevalente uso ed interesse agricolo.

Art. 3.
Priorità

Alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge, salvo le disposizioni particolari di cui ai successivi articoli, in relazione a ciascun tipo di intervento e nell'ambito delle eventuali riserve finanziarie di cui all'ultimo comma dell'art. 17, sono ammesse secondo il seguente ordine di priorità le iniziative e le opere promosse da:

1) le cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, costituite in prevalenza da produttori agricoli occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici, i loro consorzi, le associazioni agrarie comunque denominate, i consorzi di bonifica e/o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui;

2) le imprese agricole familiari diretto-coltivatrici singole od associate, il cui conduttore sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli - sezione prima;

3) le imprese agricole non familiari diretto-coltivatrici singole od associate, il cui conduttore sia iscritto al predetto albo - sezione prima, e le imprese agricole familiari diretto-coltivatrici singole od associate, il cui conduttore sia iscritto all'albo - sezione seconda;

4) gli altri richiedenti, purché residenti nella provincia di Trento.

A parità di condizioni verrà data precedenza:

a) alle imprese agricole familiari diretto-coltivatrici, nelle quali operino giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni iscritti al predetto albo, limitatamente alle iniziative concernenti opere di miglioramento fondiario e fabbricati aziendali;

b) alle imprese agricole il cui conduttore si impegni a tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato dall'art. 50 della presente legge.

L'ordine di priorità si applica alle domande di intervento che alla data del 31 dicembre sono complete della documentazione prevista dalla deliberazione di cui al quarto comma dell'art. 10.

Ai fini della presente legge si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici quelle il cui fabbisogno normale di lavoro è fornito, anche a seguito delle iniziative oggetto dell'intervento, per almeno il 50% direttamente e abitualmente dai componenti il nucleo familiare.

Art. 4.
Programmazione delle iniziative

La giunta provinciale predispone, in relazione alle iniziative previste dai titoli II, III, IV e V della presente legge, un piano di durata non superiore a cinque anni, nel quale sono definite le linee operative e gli indirizzi programmatici finalizzati al progressivo raggiungimento degli obiettivi del settore agricolo indicati nel programma di sviluppo provinciale e comprensoriale, ove esistenti, di cui alla legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25.

Il piano è scorrevole ed è aggiornato entro il 31 luglio di ogni anno.

Il piano ed i successivi aggiornamenti sono trasmessi ai comprensori, le cui giunte entro i successivi sessanta giorni possono esprimere pareri in merito, avvalendosi delle indicazioni dei comitati agricoli comprensoriali.

Decorso il termine di cui al precedente comma, la giunta provinciale provvede in ogni caso alla approvazione del piano o del suo aggiornamento.

Le iniziative dirette al miglioramento ed al potenziamento delle imprese agricole, per essere ammesse ai benefici provinciali, devono essere in armonia con il piano di cui al primo comma.

Art. 5.

Condizioni e limiti

Fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 17, le iniziative, sia singole che collettive, devono avere validità economica ed essere commisurate alle effettive necessità delle aziende ed alle loro concrete possibilità di sviluppo in ordine alle varie realtà ambientali.

Nel caso di investimenti per opere di miglioramento fondiario, il giudizio di validità economica è formulato sulla base di un programma di adeguamento, nel quale il richiedente indica la situazione aziendale di partenza, gli investimenti e le trasformazioni che intende attuare, i termini di realizzazione degli stessi, i risultati che prevede di conseguire, il piano finanziario contenente il tipo e l'entità dei contributi richiesti.

Le imprese ad indirizzo zootecnico, per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge per la realizzazione delle strutture zootecniche di cui all'art. 32, devono già avere, o dimostrare di poter raggiungere, una capacità produttiva di unità foraggere, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato, come di seguito specificato:

a) per il bestiame bovino, da latte e da allevamento, equino, ovino e caprino, almeno del 60 per cento, ivi compreso il pascolo;

b) per il bestiame bovino da ingrasso e suino, almeno del 35 per cento;

c) per gli altri allevamenti zootecnici, almeno del 25 per cento.

L'importo massimo della spesa ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge per il miglioramento ed il potenziamento delle imprese agricole non può in ogni caso superare, in un quinquennio, L. 60.000.000 per unità lavorativa occupata, fino ad un massimo di tre per singola impresa. Nel caso di imprese a prevalente indirizzo frutticolo, tale importo è ridotto del 15 per cento. Per gli investimenti nel settore suinicolo l'importo massimo di spesa ammessa è di L. 77.000.000 per azienda; l'intervento nel settore delle uova e del pollame è subordinato alle decisioni che saranno adottate dal consiglio delle Comunità europee in relazione al punto 3 dell'art. 9 della direttiva n. 159 del 17 aprile 1972.

I limiti di cui al comma precedente si applicano nei confronti dei soggetti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2.

Ai fini della presente legge, per il calcolo del tempo normale di lavoro di una unità lavorativa si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore; per il calcolo del fabbisogno normale di lavoro delle imprese agricole si fa riferimento ai valori medi unitari di cui all'art. 81 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

Le cifre espresse in lire previste nella presente legge, escluse le autorizzazioni di spesa, sono aggiornate annualmente con deliberazione della giunta provinciale in rapporto all'andamento del valore della lira italiana nei confronti dell'E.C.U. utilizzata per gli aiuti strutturali previsti dal F.E.O.G.A., sezione orientamento.

Art. 6.

Divieti di cumulo

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri concessi per le stesse finalità dalla provincia o da altri enti, se non entro i limiti massimi previsti dalla legge medesima.

Le imprese ammesse ai benefici previsti dal titolo I, capo II della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, per la realizzazione di un piano di sviluppo, non possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge per il miglioramento ed il potenziamento delle imprese agricole nel periodo di attuazione del piano medesimo.

I beneficiari delle provvidenze per l'attuazione del suddetto piano di sviluppo, ad ultimazione dello stesso, possono essere ammessi alle agevolazioni della presente legge per il miglioramento ed il potenziamento delle imprese agricole, nel rispetto di quanto contemplato al quarto comma del precedente art. 5, computando tra gli investimenti anche quelli finanziati nel piano di sviluppo medesimo.

Art. 7.

Obblighi e sanzioni

Salvo autorizzazione della giunta provinciale, da accordarsi in presenza di eventi del tutto particolari ed imprevisti, le strutture fisse, realizzate con i contributi previsti dalla presente legge, non possono essere alienate, cedute o comunque distolte dall'uso e dalla destinazione per cui sono stati concessi i benefici, per almeno dieci anni a decorrere dalla data del collaudo finale; le attrezzature mobili, per almeno cinque anni a decorrere dalla medesima data.

Il bestiame da riproduzione, acquistato con le agevolazioni di cui alla presente legge, non può essere alienato o comunque trasferito dalle aziende del beneficiario per almeno cinque anni, salvo che se ne renda necessario l'avvio alla macellazione perché ritenuto non più idoneo, previa dichiarazione degli uffici dell'assessorato competente, alla sua iniziale destinazione produttiva.

Alla vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti provvede l'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, le relative agevolazioni sono revocate ed i beneficiari devono restituire alla provincia l'ammontare di quelle riscosse ed in qualsiasi modo fruite, maggiorate degli interessi legali. Nel caso di alienazione, cessione o distrazione parziale e purché non siano alterate le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, l'eventuale revoca e/o restituzione sono determinate in proporzione.

Le agevolazioni sono altresì revocate, con le modalità di cui al comma precedente, nei casi di seguito indicati:

a) siano state fornite indicazioni non veritiere circa la situazione aziendale di partenza;

b) le agevolazioni siano state distolte dalla loro destinazione;

c) le iniziative programmate non siano state attuate nei termini previsti nel provvedimento di concessione, salvo quanto disposto dal sesto comma dell'art. 12.

La revoca dei benefici concessi è deliberata dalla giunta provinciale.

Al recupero delle agevolazioni revocate si provvede con le modalità e le procedure previste all'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Le somme restituite o recuperate sono versate alla tesoreria della provincia ed introitate in capitoli dell'entrata del bilancio provinciale.

Art. 8.

Limiti nelle provvidenze contributive e creditizie

Fatte salve le misure e le disposizioni previste dai successivi articoli, sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'effettuazione delle iniziative di cui alla presente legge, la giunta provinciale può concedere, in alternativa, le seguenti agevolazioni:

a) concorso nel pagamento degli interessi su prestiti e mutui contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, entro le seguenti misure massime:

1) 10 per cento, elevabile al 12 per cento in caso di investimenti la cui spesa ammessa non superi l'importo di lire 21.000.000, per le iniziative promosse dai soggetti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2. In caso di iniziative di bonifica e/o di miglioramento fondiario il concorso nel pagamento degli interessi non può superare i limiti previsti dall'art. 50 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;

2) 16 per cento per le iniziative promosse dai soggetti di cui ai numeri 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2.

Il tasso a carico del beneficiario non potrà comunque essere inferiore al 4 per cento;

b) contributi in conto capitale nella misura massima pari alla attualizzazione al tasso di riferimento del concorso di cui alla precedente lettera *a*) per un periodo di anni venti in caso di investimenti immobiliari e di anni dieci in caso di investimenti mobiliari.

Il concorso nel pagamento degli interessi è effettuato secondo le modalità della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

La misura massima complessiva dei tassi di interesse e delle aliquote accessorie praticabili dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso provinciale, è quella prevista dalla vigente normativa statale.

In caso di variazione dei tassi di cui al comma precedente la giunta provinciale è autorizzata ad adeguare proporzionalmente gli interventi a carico della provincia relativi alle inizia-

tive previste dalla presente legge e non corrispondenti a quelle contemplate dalla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificata dall'art. 50.

L'entità dell'intervento provinciale nonché la durata del prestito o del mutuo agevolato sono fissate, per tipo di intervento, per categoria di beneficiari e/o per settore produttivo, in relazione alla zona considerata, dalla giunta provinciale con apposita deliberazione.

Il periodo massimo di preammortamento ammissibile al concorso provinciale non può essere superiore ad anni due.

Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui è ragguagliato alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di favore, ottenuto deducendo dai tassi globali il concorso nella misura determinata ai sensi del presente articolo.

Qualora la C.E.E. oppure lo Stato provvedano a modificare importi o percentuali, minimi o massimi, di contributi o di altre assegnazioni previste dalla presente legge, tali provvedimenti sono applicabili direttamente anche dalla provincia.

Art. 9.

Fidejussione

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del «Fondo interbancario di garanzia» di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1962, n. 454, e all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

La provincia è autorizzata a prestare fidejussione sino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo massimo di lire 10.000.000.000, oltre agli interessi ed agli accessori, a garanzia dei mutui agevolati che le cooperative agricole e i loro consorzi, le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi delle vigenti leggi, la federazione provinciale allevatori, le aziende agrarie — ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura — contraggono per la realizzazione di opere, nonché per l'acquisto delle relative attrezzature, ammesse ai benefici disposti dalla presente legge nonché dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni.

La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente ha carattere sussidiario a norma dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile.

Qualora, a seguito della prestata fidejussione, la provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per insolvenza dei soggetti indicati al secondo comma, la giunta provinciale provvederà ad esercitare il regresso contro gli stessi ai sensi dell'art. 1950 del codice civile.

Capo II

DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE

Art. 10.

Domande

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, salvo le disposizioni particolari di cui ai successivi articoli, sono rivolte alla giunta provinciale tramite l'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura, al quale devono pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le domande di cui al comma precedente possono essere ammesse a finanziamento, anche in deroga al rispetto delle priorità di cui all'art. 3, già nell'anno di presentazione, in caso di calamità naturali o sinistri.

Ai sensi degli articoli 2, 4, 14 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. le sottoscrizioni delle istanze e delle dichiarazioni nonché le copie possono essere autenticate, ove occorra, dal funzionario designato dalla giunta provinciale, con le modalità ivi previste.

La giunta provinciale provvede a stabilire i criteri di ammissibilità, i parametri di valutazione tecnico-economica per la determinazione della spesa ammissibile, nonché la documentazione utile ai fini dell'istruttoria. Tali istruzioni e criteri potranno essere aggiornati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Qualora il conduttore richiedente le agevolazioni di cui alla presente legge non abbia titolo idoneo a dimostrare la proprietà o altro rapporto di natura reale, in quanto previsti dal provvedimento di cui al precedente comma, sui terreni e/o le strutture aziendali interessate all'iniziativa, deve comprovare in qualsiasi modo la detenzione, mediante altro idoneo titolo giuridico, dei terreni e delle strutture medesime.

Ai fini della presente legge, nel caso in cui tra il conduttore richiedente e il proprietario dei terreni e delle strutture aziendali o altro avente diritto esista un vincolo di parentela sino al terzo grado o di affinità di primo grado o vincolo di matrimonio, purché i coniugi non siano legalmente separati, si considera titolo idoneo di cui al comma precedente anche il contratto di comodato o la sola esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-*bis* del codice civile.

Il titolo di cui ai commi precedenti deve fornire la garanzia di una durata minima che soddisfi gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'art. 7.

Le istanze, escluse dai benefici previsti dalla presente legge per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie, possono essere riconsiderate solo se gli interessati provvedono al loro rinnovo entro la scadenza prevista per l'anno successivo; in ogni caso il mancato rinnovo delle istanze determina l'esclusione delle stesse dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni.

I criteri e i parametri di cui al precedente quarto comma debbono essere resi pubblici entro il 15 novembre di ogni anno.

Art. 11.

Accertamento dell'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli

Qualora, a norma della presente legge, sia richiesta l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli quale requisito per beneficiare delle provvidenze previste dalla medesima, l'assessorato provinciale cui è affidata la materia dell'agricoltura, in sede di istruttoria delle istanze, provvede all'accertamento dell'iscrizione sulla base degli elenchi trasmessi dall'E.S.A.T. allo assessorato medesimo secondo quanto previsto dall'art. 84 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come sostituito dall'art. 50 della presente legge.

Art. 12.

Concessione dei benefici

I benefici previsti dalla presente legge sono concessi dalla giunta provinciale.

Nel caso di contributi in conto capitale o sussidi, con il medesimo provvedimento di concessione possono essere approvate le iniziative oggetto dell'intervento, gli eventuali elaborati progettuali di cui al quarto comma dell'art. 10 e sono fissati i termini di completamento delle opere e degli acquisti.

Nel caso di contributi annui costanti o di concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui, il relativo provvedimento di concessione è preceduto da una deliberazione di nulla osta con la quale sono approvate le iniziative oggetto dell'intervento e gli eventuali elaborati progettuali e sono fissati i termini di completamento delle opere e degli acquisti; in caso di concorso nel pagamento degli interessi con la deliberazione di nulla osta è inoltre autorizzato l'istituto di credito a concedere il prestito o il mutuo agevolato.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati:

a) previo parere tecnico-amministrativo, ai sensi della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, e successive modificazioni, nel caso di presentazione di progetti;

b) previo parere dell'assessorato al quale è affidata la materia dell'agricoltura in tutti gli altri casi.

Qualora i provvedimenti di nulla osta non siano perfezionati, nel corso del medesimo esercizio, con quelli di concessione e liquidazione del concorso provinciale, le iniziative con essi autorizzate hanno precedenza di finanziamento sugli esercizi futuri in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 31.

Nel caso di inosservanza dei termini previsti dal secondo comma, il contributo è revocato, fatta salva la facoltà della giunta provinciale di riammettere la stessa opera ai benefici della presente legge nell'anno successivo. In tale caso gli anticipi e gli acconti eventualmente erogati a termini dell'art. 15 non sono restituiti e il provvedimento di riammissione dispone per la ulteriore quota di contributo a carico degli esercizi di competenza.

Sulle iniziative comportanti una spesa preventivata superiore a L. 50.000.000, elevata a L. 120.000.000 per le iniziative promosse dai soggetti di cui ai numeri 5), 7) e 8) dell'art. 2, il comitato agricolo comprensoriale competente per territorio

di cui all'art. 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, dovrà esprimere il proprio parere sulla rispondenza delle stesse alle linee operative e agli indirizzi programmatici del piano di cui all'art. 4.

Non sono soggette al parere dei comitati agricoli comprensoriali di cui al comma precedente le iniziative promosse dai consorzi di bonifica, dalle cooperative di primo grado il cui ambito di attività ricomprenda normalmente l'intero territorio provinciale, dalle cooperative di secondo grado o di grado superiore, nonché quelle previste dagli articoli 34, 40, 41 e 42.

Il parere di cui al settimo comma dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'assessorato provinciale al quale è affidata la materia dell'agricoltura; decorso tale termine il parere si intende favorevole.

Per la concessione dei contributi in conto capitale, dei finanziamenti, delle indennità e dei premi, previsti dalla presente legge, dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni, nonché dalla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni, la giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata per l'effettuazione degli stessi interventi ai sensi del secondo comma dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 13.

Varianti ai progetti esecutivi

Le varianti ai progetti di opere o di altre iniziative ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge sono approvate, ai fini dell'intervento finanziario della provincia, dalla giunta provinciale in via preventiva.

Qualora la variante non alteri le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il suo importo non superi il 10 per cento della spesa complessiva ammessa, la stessa può essere approvata in sede consuntiva dal funzionario incaricato di eseguire l'accertamento di avvenuta esecuzione dell'opera.

L'approvazione della variante in sede consuntiva non potrà determinare aumento dell'impegno di spesa assunto in sede di concessione.

Art. 14.

Realizzazione anticipata degli acquisti

L'acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature agricole può essere effettuato anche prima dell'adozione del formale atto di concessione del contributo in conto capitale o del rilascio del nulla osta in caso di prestiti, purché siano trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda per l'ottenimento dei benefici.

Gli acquisti, effettuati nel rispetto del termine indicato nel comma precedente, potranno essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni solo se sussistono tutti i requisiti previsti dalla presente legge e in particolare se saranno giudicati tecnicamente rispondenti ed adeguati alle necessità aziendali.

Art. 15.

Anticipi ed acconti

Sui contributi in conto capitale previsti dalla presente legge la giunta provinciale può erogare anticipi nelle seguenti misure:

1) fino al 50 per cento ad avvenuto inizio dei lavori per le opere promosse dai soggetti di cui ai numeri 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2;

2) fino al 30 per cento ad avvenuto inizio dei lavori per le opere promosse dai soggetti di cui ai numeri 1), 2), 3 e 4) dell'art. 2.

Potranno inoltre essere liquidati acconti in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo concesso, dedotto l'eventuale anticipo; in ogni caso l'entità dell'acconto è computata sui 9/10 dello stato di avanzamento dei lavori.

Le modalità per l'erogazione degli anticipi e degli acconti sono stabilite dalla giunta provinciale con il provvedimento di concessione del contributo.

Art. 16.

Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni

La liquidazione delle agevolazioni previste dalla presente legge è disposta sulla base della documentazione comprovante l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, degli acquisti e delle iniziative, effettuato dall'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura.

Qualora la spesa accertata risulti inferiore alla spesa ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 13, le agevolazioni concesse sono liquidate in misura proporzionalmente ridotta.

Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui, di durata superiore a dodici mesi, è erogato in rate semestrali posticipate in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento, e in ogni caso successivamente all'accertamento di cui al primo comma.

Nel caso di prestiti con durata fino a dodici mesi, il concorso è erogato all'atto della presentazione dei rendiconti dei prestiti erogati da parte degli istituti di credito e comunque non prima della scadenza del prestito.

I contributi annui costanti sono erogati direttamente al beneficiario o all'istituto di credito da questi indicato in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e/o il 31 dicembre di ogni anno, dopo aver provveduto all'accertamento di cui al primo comma.

Alla liquidazione delle agevolazioni può essere provveduto contestualmente alla concessione qualora:

a) sia determinata l'identità del creditore e l'ammontare esatto delle agevolazioni;

b) sia completamente esaurita l'istruttoria e non siano necessari ulteriori adempimenti di ordine tecnico o amministrativo, né acquisire altra documentazione giustificativa di spesa.

TITOLO II
REGIME SPECIALE PER LE ZONE SFAVORITE

Art. 17.

Disposizioni generali

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle zone sfavorite delimitate ai sensi del successivo art. 18, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23 e 25.

Per esse la provincia istituisce un regime speciale di aiuti al fine di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione, per la conservazione dell'ambiente naturale quale presupposto per il consolidamento e lo sviluppo di altre attività economiche, per il recupero e l'utilizzo di risorse marginali.

Il giudizio di validità delle iniziative attuate nelle zone sfavorite o a vantaggio delle stesse, di cui al primo comma dell'art. 5, dovrà principalmente tener conto della loro incidenza per il mantenimento dell'attività agricola nelle predette zone, ai fini del raggiungimento delle finalità previste al secondo comma del presente articolo.

Per la concessione delle agevolazioni relative alle opere e alle iniziative da realizzarsi nelle zone sfavorite delimitate ai sensi del successivo art. 18, la giunta provinciale determina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'art. 4, una riserva delle disponibilità finanziarie sugli stanziamenti derivanti dalle autorizzazioni di spesa relative alla presente legge da utilizzare entro scadenze prestabilite.

Art. 18.

Delimitazione delle zone sfavorite

Ai fini della presente legge sono considerate sfavorite quelle zone del territorio provinciale delimitate in relazione ai loro oggettivi svantaggi pedoclimatici, orografici e strutturali. A tale delimitazione provvede la giunta provinciale, tramite il piano di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 19.

Regime speciale delle agevolazioni

Per le opere e le iniziative da attuare nelle zone sfavorite o comunque a vantaggio delle stesse è istituito, per le finalità di cui all'art. 17, il seguente regime speciale delle agevolazioni:

a) per la concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 33, 36, 38, lettera *a*), 39, lettera *c*), e 43, si prescinde dall'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli nonché dall'ammontare minimo del fabbisogno normale di lavoro fissato al n. 4) dell'art. 2. Nell'ordine di priorità di cui all'art. 3 i soggetti non iscritti all'albo si collocano tra gli altri richiedenti;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti per l'acquisto di bestiame da riproduzione di cui all'art. 33, di macchine e attrezzature di cui all'art. 43 può avere una durata massima di dieci anni;

c) la misura massima del contributo annuo costante o del contributo in conto capitale relativi alle iniziative di cui agli articoli 27 e 28 è rispettivamente del 16 per cento e del 90 per cento e, in caso di iniziative che rivestano un particolare interesse per lo sviluppo di ampie zone ricadenti in più comuni, le relative opere primarie possono essere finanziate a totale carico della provincia;

d) l'indennità compensativa di cui agli articoli 17 e 18 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificati dall'art. 50 della presente legge, è elevata alla misura massima consentita dal combinato disposto degli articoli 19 e 49 della medesima legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

Art. 20.

Ulteriori agevolazioni per l'utilizzo delle fonti alternative di energia

In considerazione degli svantaggi naturali che gravano sull'agricoltura delle zone sfavorite, la misura del 30 per cento, nonché quella del 50 per cento, di cui al quarto e quinto comma dell'art. 3, della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, sono elevate alla misura massima del 70 per cento per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 21.

Fabbricati rurali ad uso abitazione

Al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro, a favore degli imprenditori agricoli iscritti all'albo sezione prima, di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, residenti nelle zone sfavorite di cui all'art. 18 e operanti in imprese agricole familiari diretto-coltivatrici, a condizione che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione idonea in proprietà e che il richiedente o il coniuge, non separato legalmente, non siano stati proprietari di altra abitazione idonea nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del 16 per cento su mutui di durata massima ventennale per lo acquisto, la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso abitazione e relative pertinenze e/o annessi rustici facenti corpo unico con l'abitazione. L'ampliamento del fabbricato rurale può essere ammesso sino ad un massimo di cinque vani in eccedenza alle esigenze della famiglia, qualora sia garantita la loro destinazione ad uso agrituristico.

Il concorso di cui al comma precedente può essere concesso anche a chi intenda contrarre matrimonio purché personalmente entrambi i nubendi non siano proprietari di altra abitazione idonea alle necessità familiari e purché il richiedente sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli - sezione prima. L'erogazione del concorso è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto matrimonio.

Ai fini del presente articolo per la valutazione dell'idoneità dell'abitazione alle necessità familiari si applicano i criteri stabiliti dalla legislazione vigente in materia di edilizia abitativa.

Qualora l'iniziativa riguardi il risanamento dei fabbricati rurali e/o il settore delle opere igienico-sanitarie, termiche, elettriche, idriche o telefoniche, ai soggetti di cui al presente articolo può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile nonché, sulla rimanente quota, un concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima prevista dal primo comma.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in deroga a quanto previsto dal primo e quarto comma dell'art. 5.

Art. 22.

Operatori agrituristici

Fatte salve le disposizioni previste dalla legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 1 della medesima legge provinciale possono essere iscritti anche conduttori di imprese agricole iscritti all'albo degli imprenditori agricoli - sezione seconda, di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

Art. 23.

Iniziative agrituristiche

Al fine di agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli mediante l'integrazione dei redditi aziendali e il miglioramento delle condizioni di vita, di utilizzare l'edilizia rurale esistente anche a fini turistici e di valorizzare i prodotti tipici, agli operatori agrituristici iscritti nell'elenco di cui alla legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, con preferenza a coloro che operano nell'ambito di imprese familiari diretto-coltivatrici, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata massima decennale o, in alternativa, un contributo in conto capitale per le seguenti iniziative:

a) la sistemazione e l'arredamento di stanze ed alloggi da destinare all'utilizzo turistico;

b) la sistemazione, l'arredamento e l'ammodernamento, nell'ambito di fabbricati aziendali o sociali, di locali per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli prevalentemente lavorati in proprio;

c) l'approntamento di strutture igienico-sanitarie e di ricezione all'aperto per consentire insediamenti sino ad un massimo di tre tende o altro mezzo di pernottamento e soggiorno autonomo per non più di dodici persone.

La spesa ammessa per le iniziative di cui al comma precedente non deve superare i seguenti limiti:

1) L. 1.500.000 per ogni posto letto per le iniziative di cui alla lettera *a*). In ogni caso non può essere superata la capacità ricettiva di 15 posti letto;

2) L. 10.000.000 per le iniziative di cui alla lettera *b*);

3) L. 3.000.000 per le iniziative di cui alla lettera *c*).

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse anche per iniziative promosse fuori dalle zone sfavorite di cui all'art. 18; in tal caso i limiti massimi previsti dalla lettera *a*) dell'art. 8 sono ridotti rispettivamente di due punti percentuali.

Art. 24.

Indennità di dimostrazione

Alle imprese agricole familiari diretto-coltivatrici, presso le quali siano realizzate iniziative a carattere dimostrativo di cui all'art. 40, primo comma, lettera *e*), e che si impegnino a collaborare con gli enti che svolgono assistenza tecnica per la divulgazione dei risultati ottenuti attraverso le iniziative medesime, può essere concessa una indennità straordinaria commisurata all'importanza e all'incidenza della dimostrazione e al tempo richiesto per l'attività di divulgazione.

L'indennità non può comunque superare L. 1.000.000 all'anno, elevabile di un 50 per cento qualora l'attività di dimostrazione richieda interventi nelle strutture aziendali.

Art. 25.

Indennità di successione nella gestione aziendale

Al fine di favorire un ammodernamento delle strutture agricole, al conduttore che esercita l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 80 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come sostituito dall'art. 50 della presente legge, residente nelle zone sfavorite, che abbia superato il sessantesimo anno di età o che sia dichiarato totalmente inabile al lavoro agricolo e che deleghi per almeno dieci anni con atto pubblico a un parente sino al terzo grado o affine di primo grado la gestione dell'azienda unitariamente considerata e a qualunque titolo condotta, può essere concessa una indennità annua di successione di L. 1.300.000 per la durata massima di anni dieci.

Il parente o l'affine di cui al comma precedente deve essere di età non superiore ad anni trentacinque al momento della successione e deve essere iscritto all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, al momento della concessione.

L'indennità di successione nella gestione aziendale può essere estesa anche ai territori non compresi nelle zone sfavorite, di cui all'art. 18, con una riduzione del 30 per cento e purché il successore sia iscritto al predetto albo - sezione prima.

Art. 26.
Premio di insediamento e di permanenza

Al fine di favorire l'insediamento e la permanenza di giovani operatori agricoli, iscritti all'albo - sezione prima, di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, residenti nelle zone sfavorite, che all'atto della presentazione della domanda abbiano un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, può essere concesso un premio annuo di L. 800.000, purché provvedano alla tenuta della contabilità agraria ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato dall'art. 50 della presente legge. Tale premio si aggiunge all'indennità per la tenuta della contabilità di cui al predetto art. 16 e cessa con l'anno successivo a quello di compimento del trentacinquesimo anno di età.

TITOLO III
INTERVENTI PER I MIGLIORAMENTI INFRASTRUTTURALI E IL RIORDINAMENTO FONDIARIO

Art. 27.
Infrastrutture

Al fine di dotare il territorio delle infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività produttive nonché elevare le condizioni di vita delle popolazioni rurali, a favore dei comuni, dei consorzi di bonifica e/o di miglioramento fondiario, delle A.S.U.C., può essere concesso un contributo annuo costante posticipato fino alla misura massima del 14 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile per un periodo non superiore ai quindici anni o, in alternativa, un contributo in conto capitale nella misura massima del 70 per cento per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali, comprese quelle per il collegamento di aziende agricole sparse, di acquedotti potabili ed elettrodotti, purché le opere siano di prevalente uso ed interesse agricolo.

L'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Art. 28.
Irrigazione e bonifica

Al fine di elevare e ripristinare le capacità produttive dei terreni, ai consorzi di bonifica, ai consorzi di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui, può essere concesso un contributo annuo costante posticipato fino alla misura massima del 14 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile per un periodo non superiore a quindici anni o, in alternativa, un contributo in conto capitale nella misura massima del 70 per cento per le iniziative rivolte alle sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, nonché alla ricerca, raccolta e distribuzione delle acque a scopo irriguo, ivi compreso il rinnovo di strutture esistenti.

L'approvazione dei progetti relativi alle iniziative di cui al comma precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Nel caso di opere di bonifica comprese nel secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, accordate in concessione agli organismi o enti di cui all'art. 13 del medesimo regio decreto, la relativa spesa è finanziata a totale carico della provincia.

Art. 29.
Opere varie di miglioramento fondiario

Per favorire il consolidamento delle aziende, ai soggetti di cui all'art. 2 può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata massima ventennale o, in alternativa, un contributo in conto capitale per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, purché non contemplate nel titolo IV della presente legge.

Art. 30.
Interventi per il riordinamento fondiario

Al fine di migliorare la struttura produttiva delle aziende, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme alla concorrenza dell'ammontare delle spese necessarie per lo studio, la redazione e l'attuazione di piani di riordinamento fondiario riguardanti una adeguata estensione di territorio di uno o più comuni limitrofi.

I piani possono essere redatti e attuati a cura dei consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario e/o di ricomposizione fondiaria con le modalità e le procedure previste dalla legislazione vigente.

Le iniziative di cui al primo comma possono essere svolte anche dall'E.S.A.T., ai sensi dell'art. 52, secondo comma, lettera *b*), della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato dall'art. 50 della presente legge.

Per favorire l'accorpamento, l'arrotondamento e l'ingrossazione di fondi agricoli, ai proprietari interessati possono essere assegnate somme di importo pari all'ammontare delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, connesse a operazioni di permuta, anche non ricomprese nei piani di riordinamento fondiario, purché ricadenti nelle zone non specificatamente destinate all'edificazione o a servizi dagli strumenti urbanistici di qualsiasi tipo o grado.

Le particelle fondiarie interessate ai piani di riordinamento fondiario o alle permute, attuati con le provvidenze di cui al primo e quarto comma, sono soggette per cinque anni a vincolo di inalienabilità e per venti anni a vincolo di indivisibilità.

I suddetti vincoli debbono essere espressamente menzionati negli atti relativi alla permuta e annotati nel libro fondiario a cura e spese del beneficiario.

In ordine alla eventuale revoca dei predetti vincoli in caso di successione ereditaria, si applicano per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 31.
Interventi per il riordinamento agrario

Al fine di elevare le capacità produttive dei terreni, di consentire una razionale utilizzazione della potenzialità produttiva esistente, di favorire una riduzione nei costi di coltivazione, i soggetti di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'art. 2, nonché i consorzi di miglioramento fondiario possono predisporre programmi di riordinamento agrario, concernenti l'introduzione di nuovi ordinamenti colturali o il riordinamento di quelli esistenti o altre sistemazioni agrarie in funzione di idonei assetti produttivi anche per la valorizzazione di terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati ai sensi della legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8.

Le iniziative previste nei programmi suindicati sono ammesse alle agevolazioni della presente legge con precedenza rispetto alle corrispondenti iniziative suscettibili di agevolazioni, senza rispettare l'ordine di priorità di cui all'art. 3.

TITOLO IV
INTERVENTI NEL SETTORE DELLE PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI

Art. 32.
Strutture zootecniche

Al fine di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle produzioni zootecniche, ai soggetti di cui all'art. 2 può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata massima ventennale, ovvero, in alternativa, un contributo in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture zootecniche, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico, gli allacciamenti elettrici e stradali, gli impianti atti ad agevolare la conservazione ed il trasporto del latte, nonché quelli per lo smaltimento e la depurazione degli scarichi.

Nel caso di iniziative promosse da cooperative può essere finanziato anche l'acquisto di aree per la costruzione di edifici per usi zootecnici, l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento degli alloggi per il personale addetto alla cura del bestiame.

Nel caso di iniziative al servizio di imprese singole, la struttura zootecnica non può superare le 40 U.B.A. (unità bestiame adulto).

Nel caso di iniziative a carattere collettivo, il predetto limite è determinato in ragione del numero delle imprese agricole che partecipano alle iniziative stesse.

Ai fini del calcolo del limite di cui ai commi precedenti ogni U.B.A. da carne viene computata per un terzo.

Per la conversione del bestiame in U.B.A. si applicano i coefficienti della tabella allegata alla presente legge.

Art. 33.

Miglioramento e potenziamento del patrimonio zootecnico

Al fine di incoraggiare il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio zootecnico, ai soggetti di cui all'art. 2, nonché alle organizzazioni tra allevatori che gestiscono stazioni di monta pubblica può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata massima quinquennale o, in alternativa, un contributo in conto capitale sino ad un massimo del 30 per cento della spesa ammessa, elevabile al 40 per cento nelle zone sfavorite di cui all'art. 18, per l'acquisto di bestiame da riproduzione.

Il numero di U.B.A. indicato nel terzo e quarto comma dell'art. 32 costituisce limite massimo entro il quale i richiedenti possono beneficiare in un quinquennio delle agevolazioni previste dal precedente comma.

Per il miglioramento genetico mediante un'attività di sperimentazione può essere concesso alla federazione provinciale allevatori un contributo in conto capitale sino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo e pervenute entro il 30 giugno possono essere ammesse a finanziamento già nel semestre successivo.

Per la reintegrazione di bestiame di età superiore ai sei mesi, deceduto o che si sia dovuto abbattere, il contributo in conto capitale di cui al primo comma può essere elevato sino alla misura massima del 60 per cento della differenza fra il valore riconosciuto e il valore realizzato nell'eventuale utilizzo della carcassa, qualora l'acquisto riguardi bestiame di pari categoria e classe di quello distrutto e la domanda di reintegro sia presentata entro trenta giorni dalla perdita.

Per i riproduttori maschi acquistati con le agevolazioni previste dal presente articolo, l'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 7 è ridotto ad anni due.

Art. 34.

Interventi particolari per la zootecnia

Per favorire e coordinare il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, la giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il programma generale zootecnico, su proposta dell'assessorato al quale è affidata la materia dell'agricoltura.

Per le iniziative in esso contenute, la giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese per:

a) l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e l'espletamento dei controlli morfo-funzionali;

b) l'attuazione di iniziative per il miglioramento produttivo del bestiame, con particolare riferimento al miglioramento della fertilità e della fecondità delle bovine;

c) l'attuazione di iniziative per il miglioramento qualitativo del latte, compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie.

Agli adempimenti di cui al comma precedente, la provincia può provvedere direttamente o avvalendosi, previa convenzione, dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, della federazione provinciale allevatori o di altri enti od organismi particolarmente qualificati operanti nel settore dell'agricoltura o della sanità animale. In detta convenzione saranno regolati i rapporti finanziari e le modalità di attuazione degli adempimenti medesimi.

La giunta provinciale, in relazione alle iniziative previste nel programma di cui al primo comma, è altresì autorizzata a concedere alla federazione provinciale allevatori:

a) contributi fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di gestione ritenute ammissibili, ivi compresa l'organizzazione di manifestazioni zootecniche ed il funzionamento dei centri di fecondazione artificiale;

b) contributi fino alla misura massima del 70 per cento delle spese per l'acquisto di materiale seminale per la fecondazione artificiale ai fini di un potenziamento della selezione genealogica e morfologica del bestiame.

Il contributo di cui al comma precedente, lettera *a*), può essere erogato, su specifica richiesta della federazione provinciale allevatori, per il 50 per cento all'inizio di ciascun esercizio finanziario sulla base del programma di attività e relativo piano finanziario regolarmente approvato, e per il rimanente a saldo sulla base del bilancio consuntivo regolarmente approvato e previa verifica economico-finanziaria dello stesso da parte dell'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura.

Art. 35.

Alpeggio e prove di progenie

Ai fini della difesa del suolo e della conservazione dell'ambiente naturale mediante l'utilizzazione dei pascoli montani, ai soggetti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 2 può essere concesso un sussidio fino alla misura massima di lire 100.000 a capo per l'alpeggio di bestiame di età non superiore a trenta mesi, per un numero di capi necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Le domande per ottenere il sussidio di cui al comma precedente devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno.

Al fine di contenere il danno conseguente alla perdita di bestiame in alpeggio, che si sia dovuto distruggere senza possibilità di utilizzo, ai soggetti di cui all'art. 2 è concesso un sussidio fino alla misura massima del 50 per cento del valore riconosciuto. Le domande per ottenere il sussidio per la perdita di bestiame debbono essere inoltrate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento medesimo.

Agli allevatori che partecipano ai programmi di progenie ai fini della valutazione genetica dei riproduttori può essere concessa una indennità nella misura massima di L. 150.000 per ogni soggetto nato in seguito alle prove stesse ed allevato in aziende della provincia di Trento fino all'assunzione dei dati necessari per la valutazione del riproduttore in prova.

Ai fini della selezione genetico morfologica di equini di razza avelignese, ai gestori di stazioni di monta pubblica può essere concesso un sussidio annuo fino alla misura massima di L. 300.000 per ogni riproduttore maschio.

I benefici di cui al terzo comma possono essere concessi anche per la perdita di bestiame in alpeggio avvenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché non anteriore al 1° maggio 1981.

Art. 36.

Apicoltura

Allo scopo di promuovere e sviluppare l'apicoltura, anche come fattore del miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura, ai soggetti di cui all'art. 2 può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:

a) l'impianto di nuovi apiari e l'ampliamento di quelli esistenti;

b) la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a nomadi, soprattutto nelle zone frutticole;

c) l'acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, con esclusione degli automezzi;

d) il servizio di impollinazione dei frutteti mediante noleggio di alveari;

e) l'allevamento di api regine.

In caso di eliminazione di alveari resasi necessaria a seguito di provvedimento da parte dell'autorità sanitaria, il contributo per la sostituzione degli stessi può essere concesso a tutti gli apicoltori che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data del provvedimento medesimo ed è elevabile fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 37.

Ittiocoltura ed elicicoltura

Al fine di promuovere, sviluppare e risanare l'allevamento dei pesci e dei molluschi eduli, ai soggetti di cui all'art. 2 può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di durata massima decennale per:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture di allevamento, ivi comprese le attrezzature fisse;

b) le operazioni necessarie per l'esecuzione dei piani di risanamento, ivi compreso l'acquisto dei presìdi e degli strumenti necessari per la disinfezione, nonché l'acquisto di materiale di ripopolamento ufficialmente indenne.

Le agevolazioni possono essere concesse per le iniziative di cui alla lettera *b*) soltanto ai soggetti che aderiscono ai piani di risanamento e profilassi delle malattie infettive approvati dalla giunta provinciale, su proposta dell'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura.

Le agevolazioni relative alle iniziative di cui alla lettera *b*) possono essere concesse anche ai soggetti che hanno iniziato il risanamento prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché nel rispetto delle direttive formulate in merito dal veterinario provinciale. Le opere di risanamento di cui al presente comma non possono comunque essere anteriori al 1° maggio 1978.

Art. 38.

Alpicoltura e foraggicoltura

Al fine di ripristinare ed elevare l'efficienza produttiva dei prati e dei pascoli montani, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su previsti di durata massima decennale o, in alternativa, un contributo in conto capitale per:

a) le iniziative volte all'incremento ed al miglioramento qualitativo della produzione foraggera, con particolare riguardo a quelle di sistemazione, di impianto e di miglioramento della composizione floristica;

b) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle opere e delle attrezzature fisse necessarie per il trasporto e l'immagazzinamento dei foraggi, compresi gli impianti di essiccazione;

c) la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi utilizzati in comune, nonché l'attuazione di tutte le opere e servizi necessari per assicurare o migliorare la loro gestione ivi compresa la costruzione ed il riattamento delle malghe, della viabilità interna alle stesse ed ai pascoli, nonché le recinzioni.

Le agevolazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) possono essere concesse ai soggetti di cui all'art. 2.

Le agevolazioni di cui alla lettera *c*) possono essere concesse solo:

alle imprese agricole associate, con preferenza a quelle costituite in forma cooperativa, di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'art. 2, quando il fabbisogno normale di lavoro delle aziende dei soci è per almeno il 60 per cento imputabile all'allevamento zootecnico;

alla federazione provinciale allevatori;

ai comuni, ad altri enti pubblici, alle A.S.U.C., alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez, proprietari di pascoli e di prati pascoli che si impegnino ad affittarli ad associazioni fra allevatori residenti in provincia;

ai consorzi di miglioramento fondiario;

alle società costituite tra allevatori per la gestione in comune dei pascoli e dei prati pascoli ed alle associazioni agrarie comunque denominate.

La misura massima del contributo in conto capitale prevista dalla lettera *b*) dell'art. 8, per le iniziative volte al potenziamento della alpicoltura e foraggicoltura promosse dai soggetti di cui al precedente comma, è elevata al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e all'85 per cento in caso di costruzione e riattamento di malghe.

Possono inoltre essere concessi contributi in conto capitale, sino ad un massimo del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai comuni per l'acquisto di terreni, allo scopo di poter meglio attuare le iniziative elencate nel primo comma del presente articolo, con preferenza a quelle che consentano il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate, nonché per la acquisizione, a norma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

Art. 39.

Produzioni viticole e ortoflorofrutticole

Al fine di migliorare e potenziare le produzioni viticole ed ortoflorofrutticole, ai soggetti di cui all'art. 2 può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata massima ventennale o, in alternativa, un contributo in conto capitale per le seguenti iniziative:

a) il rinnovo, la sostituzione o la trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento delle specie, di melo, pero e pesco che siano di vecchio impianto ovvero la cui produzione abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sul mercato;

b) il rinnovo di vigneti con vitigni raccomandati dalle norme vigenti;

c) l'impianto di colture frutticole non comprese nella precedente lettera *a*), di colture arbustive o poliennali a frutto piccolo, di piante officinali e aromatiche, nonché di coltivazioni orticole di pieno campo;

d) l'acquisto, l'impianto o l'ammodernamento di strutture e di attrezzature per la coltivazione intensiva di fiori, funghi e ortaggi, ivi compresa l'applicazione di sistemi speciali di coibentazione;

e) l'acquisto, la costruzione o l'ammodernamento di strutture collettive per la difesa antiparassitaria, compreso l'impianto per lo smaltimento e depurazione degli scarichi, nonché lo acquisto dell'area necessaria per la costruzione delle strutture medesime;

f) la costituzione o il rinnovo di vivai e di campi di piante madri necessari per la sperimentazione e la ricerca agraria, ivi comprese le strutture e le attrezzature occorrenti per la conduzione degli stessi.

Qualora le iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) riguardino reimpianti e siano attuate in armonia con i programmi predisposti dalle associazioni dei produttori, dalle cooperative o dalle associazioni agrarie di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita, i relativi benefici possono essere accordati a tutti gli operatori agricoli interessati.

TITOLO V

INTERVENTI PROMOZIONALI E DI SOSTEGNO

Capo I

INTERVENTI PROMOZIONALI

Art. 40.

Attività dimostrativa e promozionale

Allo scopo di favorire lo sviluppo delle capacità imprenditoriali degli addetti al settore agricolo e la produttività delle risorse impiegate, la giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese per:

a) l'effettuazione di seminari, indagini, studi di particolare interesse per lo sviluppo dell'economia agricola dell'intero territorio provinciale o di vaste aree dello stesso, nonché l'effettuazione di studi e ricerche per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche;

b) l'adesione o la partecipazione della provincia a enti, organismi o commissioni operanti in agricoltura anche a livello interregionale o nazionale;

c) l'esecuzione di programmi di lotta guidata, integrata e biologica riguardante colture erbacee, arbustive ed arboree, nonché l'attuazione di iniziative a carattere dimostrativo e di indirizzo volte a realizzare programmi di lotta antiparassitaria predisposti dall'ufficio fitopatologico provinciale di cui alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 22;

d) lo studio e la predisposizione di progetti esecutivi concernenti opere indicate agli articoli 27 e 28, alla cui esecuzione si provvederà per concessione ai soggetti contemplati negli stessi articoli;

e) l'attuazione di programmi riguardanti iniziative a carattere dimostrativo e di orientamento economico delle imprese nei settori delle produzioni arboree, arbustive ed erbacee, degli allevamenti animali e delle loro produzioni, anche attraverso viaggi di istruzione, rivolte a incentivare l'adozione di colture e di allevamenti più redditizi, di tecniche idonee ad incrementare le produzioni, ad accrescere i livelli di produttività, a migliorare le qualità merceologiche dei prodotti e ridurre i costi di produzione e di esercizio;

f) la specializzazione e l'aggiornamento degli amministratori, del personale tecnico e dirigente di enti ed associazioni operanti in agricoltura, anche mediante viaggi di istruzione, pubblicazioni o acquisizioni di materiale didattico;

g) l'assistenza e la promozione dell'agriturismo, la effettuazione di corsi di aggiornamento degli operatori, nonché di studi e ricerche per una maggiore qualificazione ed affermazione del settore con particolare riguardo alle zone sfavorite di cui all'art. 18.

Agli adempimenti di cui al presente articolo, la provincia può provvedere direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di istituti scientifici, delle università, di enti ed organismi particolarmente qualificati operanti nel settore dell'agricoltura, nonché di studi tecnici specializzati.

Le iniziative previste alle lettere *a*), *c*) ed *e*) del primo comma devono esplicarsi in rapporto di connessione con le attività di sperimentazione agraria e di ricerca attuale in provincia dagli enti o istituti a ciò preposti.

La giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere:

1) contributi fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del presente articolo promosse da enti, associazioni ed organismi che perseguono fini di aggiornamento e sviluppo in campo agricolo;

2) contributi fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sostenuta dagli organismi promotori per la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui;

3) sovvenzioni alle organizzazioni professionali di categoria per l'attività di informazione dei propri associati mediante la redazione e diffusione di pubblicazioni;

4) un compenso alle associazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, per la attività svolta dalle stesse ai sensi del medesimo comma, e la cui entità sarà definita nell'ambito delle apposite convenzioni ivi previste.

Per gli interventi di cui alla lettera *f*) del primo comma e n. 3) del quarto comma del presente articolo, la giunta provinciale provvede sulla base di un apposito programma da definirsi in relazione alle richieste degli organismi interessati.

I benefici di cui al presente articolo possono essere concessi anche per le iniziative attuate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché non siano anteriori al 1° gennaio 1981 e siano rispondenti alle predette finalità.

Art. 41.

Credito agrario di esercizio

Allo scopo di garantire una sufficiente quantità di capitale circolante in considerazione della minore produttività delle risorse impiegate in agricoltura, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli istituti o enti esercenti il credito agrario, per la durata massima e con le modalità previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) ai soggetti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 2 per:

1) la conduzione delle aziende agricole;

2) l'acquisto di bestiame da ingrasso e di animali di bassa corte;

b) ai soggetti indicati ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, nonché ai consorzi di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui per:

1) la raccolta, la manipolazione, la trasformazione e la utilizzazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agricole dei soci nonché per l'esercizio degli impianti irrigui;

2) l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agricole dei soci;

3) la corresponsione ai soci di anticipazioni in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

Nel caso di operazioni di credito agrario di esercizio in natura per la conduzione delle aziende agricole, il concorso provinciale nel pagamento degli interessi è concesso con precedenza rispetto al corrispondente intervento per operazioni non in natura, anche in deroga all'ordine di priorità di cui all'art. 3.

La misura massima del concorso nel pagamento degli interessi è del 12 per cento, elevabile al 14 per cento nelle zone sfavorite di cui all'art. 18, per le operazioni di credito agrario di esercizio promosse dai soggetti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2 e del 16 per cento per le stesse operazioni promosse dai soggetti di cui ai numeri 5) e 6) del medesimo art. 2, nonché dai consorzi di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui.

La giunta provinciale, con il provvedimento di cui al quarto comma dell'art. 10, fisserà i criteri di massima per l'ammissione ai prestiti di cui al presente articolo e la loro durata, tenuto conto del tipo di coltura o allevamento praticato, dell'andamento congiunturale del mercato dei prodotti e mezzi produttivi, del tipo di prodotto lavorato e conservato, nonché i termini di presentazione delle domande in deroga al primo comma del predetto art. 10.

Art. 42.

Spese di gestione e contributi di avviamento

Al fine di consentire la razionale utilizzazione delle strutture lattiero-casearie di adeguate dimensioni a carattere comprensoriale o zonale per una maggiore qualificazione delle produzioni, ai caseifici cooperativi può essere concesso un contributo sino al massimo del 70 per cento sulle spese ritenute ammissibili per la raccolta e trasporto del latte.

Allo scopo di favorire la diffusione e l'incidenza dell'associazionismo e della cooperazione agricola, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 70 per cento sulle spese di gestione ritenute ammissibili:

a) alle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli nonché ai consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, nei primi tre anni di attività;

b) alle associazioni dei produttori di cui al n. 6) dell'art. 2, ai consorzi di tutela, alle cooperative, loro consorzi e federazioni, anche a carattere interprovinciale, che istituzionalmente svolgono compiti di tutela di marchi di origine e qualità dei prodotti dell'agricoltura del Trentino e/o di assistenza economico-amministrativa a favore dei propri associati. Nel caso di consorzi a carattere interprovinciale, il contributo è computato sulla quota a carico delle cooperative provinciali;

c) alle cooperative di secondo grado o di grado superiore, anche a carattere interprovinciale, che perseguono fini di valorizzazione dei prodotti agricoli; nel caso di organismi a carattere interprovinciale, il contributo è computato sulla quota a carico delle cooperative provinciali;

d) alla federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario nonché al consorzio apistico provinciale;

e) ai consorzi di bonifica di cui al n. 7) dell'art. 2, limitatamente alle spese per la gestione delle opere di bonifica idraulica.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere erogato, su specifica richiesta degli enti interessati, per il 50 per cento all'inizio di ciascun esercizio finanziario sulla base dei bilanci preventivi o dei programmi di attività e relativi piani finanziari regolarmente approvati, e per il rimanente a saldo sulla base dei bilanci consuntivi regolarmente approvati e verificati dallo assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura.

Art. 43.

Acquisto macchine ed attrezzature

Al fine di favorire un aumento della produttività del lavoro attraverso lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo della meccanizzazione, ai soggetti di cui all'art. 2 può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole e per la trasformazione dei prodotti, che rientrino in una idonea ed economica dotazione delle aziende agricole.

A favore delle cooperative agricole e delle associazioni agrarie comunque denominate, aventi per scopo la prestazione di servizi agricoli per le aziende dei soci, può essere concesso, in alternativa al concorso di cui al comma precedente, un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 70 per cento nelle zone sfavorite di cui all'art. 18.

La giunta provinciale, con il provvedimento di cui al quarto comma dell'art. 10, fisserà la priorità da riservare ai vari tipi di macchine ed attrezzature, tenuto conto di una loro razionale utilizzazione e delle esigenze dei singoli settori produttivi.

Art. 44.

Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice

Allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice nonché la costituzione e il mantenimento di convenienti unità colturali può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi fino alla misura massima

del 12 per cento, elevabile al 14 per cento nelle zone sfavorite di cui all'art. 18, sui mutui della durata massima di anni venti, e comunque non inferiore ad anni dieci, per l'acquisto di fondi rustici o di terreni idonei alla costituzione e all'ampliamento di aziende valide sotto il profilo tecnico ed economico.

Possono beneficiare delle provvidenze previste al primo comma le cooperative di conduzione terreni iscritte all'albo degli imprenditori agricoli, gli imprenditori agricoli iscritti al predetto albo purché siano occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici, i salariati agricoli che prestino oltre le duecento giornate lavorative annue assunti a tempo indeterminato, singoli od associati, nonché i laureati in scienze agrarie o dell'alimentazione animale e i diplomati degli istituti tecnici o scuole professionali di agricoltura, purché risultino residenti nella provincia di Trento e non abbiano superato i trentacinque anni di età.

A garanzia dei mutui agevolati contratti da mezzadri, coloni e affittuari per gli interventi di cui al presente articolo, la provincia, con le modalità e nel limite complessivo di cui all'art. 9, è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi calcolati al tasso globale, ed il valore cauzionale della eventuale garanzia offerta a livello personale e/o degli altri componenti il suo nucleo familiare, maggiorato del valore del concorso provinciale nel pagamento degli interessi attualizzato al tasso lordo del mutuo.

E' condizione necessaria per accedere alle predette provvidenze che l'impresa agricola, dopo le operazioni di acquisto, permanga o assuma forma di impresa familiare diretto-coltivatrice ai sensi dell'art. 3, ultimo comma.

Restano escluse comunque dalle agevolazioni del presente articolo le operazioni di acquisto effettuate da imprese familiari diretto-coltivatrici condotte a titolo di proprietà, qualora i terreni posseduti dal richiedente o da altri componenti del suo nucleo familiare comportino per la loro coltivazione un fabbisogno normale di lavoro superiore a 5.000 ore annue, sempreché non si tratti di operazioni derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Il limite di 5.000 ore annue di cui al comma precedente è elevato a 7.000 ore annue nel caso di imprese agricole il cui fabbisogno normale di lavoro è per almeno il 60 per cento imputabile all'allevamento zootecnico, ivi compresa la foraggicoltura, e a 10.000 ore annue nel caso di imprese che conducano terreni situati, totalmente o prevalentemente, nelle zone sfavorite di cui all'art. 18.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 5 e dal secondo comma dell'art. 6.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse prioritariamente nell'ordine:

a) per consentire l'acquisto o l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto da parte dei mezzadri e fittavoli che coltivano il fondo oggetto del trasferimento, nonché l'acquisto del fondo lavorato nel caso di salariati agricoli;

b) per le operazioni di acquisto effettuate da coltivatori rientrati dall'estero da meno di diciotto mesi purché i richiedenti abbiano svolto all'estero attività agricola e alla data di presentazione della domanda siano residenti in Italia;

c) per consentire l'acquisto o l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto da parte dei componenti la famiglia diretto-coltivatrice, nei casi in cui il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, dagli altri coeredi in caso di comunione ereditaria o dagli altri comproprietari in ogni altro caso di comunione;

d) per le operazioni di accorpamento effettuate nel corso della redazione e attuazione di un piano di ricomposizione fondiaria;

e) per l'arrotondamento di preesistenti proprietà quando trattasi di imprese che abbiano avuto l'approvazione del piano aziendale o interaziendale di sviluppo, in cui si prevede anche l'acquisto di terreni;

f) per consentire l'acquisto o l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto da parte di coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con fondi offerti in vendita.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al primo comma possono essere ammesse a finanziamento nello anno di presentazione.

Per il giudizio di congruità del prezzo di acquisto del fondo ai fini della ammissibilità della spesa si deve fare riferimento ai valori fondiari medi determinati per ogni zona agraria omogenea e per ogni tipo di coltura dall'apposita commissione nominata dalla giunta provinciale.

La commissione di cui al comma precedente è composta da:

a) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o suo delegato;

c) il responsabile dell'ufficio tecnico erariale di Trento o suo delegato;

d) un rappresentante dell'ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina di cui al titolo II della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;

e) un agronomo esperto in estimo agrario, scelto da una terna proposta dal rispettivo ordine.

Le funzioni di segretario sono svolte da un tecnico dell'amministrazione provinciale.

I membri della commissione rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni inerenti il funzionamento degli organi collegiali della provincia.

Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con la riduzione ad anni venti del vincolo di indivisibilità di cui all'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui autorizzati con il nulla osta di cui alla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, e successive modificazioni, e non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere concesso con le misure di cui al presente articolo e con le modalità di cui all'art. 8, se più favorevoli.

Art. 45.

Provvidenze integrative del concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento

Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti di interesse agricolo ammissibili ai benefici del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento, previsti dai regolamenti del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 17 del 5 febbraio 1964, n. 355 del 15 febbraio 1977, n. 1760 del 25 luglio 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, la giunta provinciale è autorizzata a concedere in anticipo le provvidenze previste nei predetti regolamenti a carico della C.E.E. e/o dello Stato.

La concessione anticipata delle provvidenze di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di procura speciale notarile all'incasso a favore della provincia dei benefici che saranno concessi dalla C.E.E. e/o dallo Stato.

Le somme di cui al precedente comma sono versate alla tesoreria della provincia ed introitate in capitoli dell'entrata del bilancio provinciale.

In caso di mancata o minore erogazione da parte della C.E.E. e/o dello Stato delle provvidenze di cui al primo comma, l'onere dei benefici concessi in via anticipata rimane a carico della provincia.

Per le stesse finalità di cui al primo comma del presente articolo, in aggiunta ai contributi a carico del F.E.O.G.A. e/o dello Stato, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima prevista dai predetti regolamenti a carico dell'ente pubblico.

Per le opere e gli impianti di interesse collettivo eseguiti da enti pubblici operanti nel settore agricolo, dai consorzi di bonifica e/o di miglioramento fondiario, dalle cooperative e associazioni agrarie di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, dai loro consorzi e federazioni, nonché dalle associazioni dei produttori

agricoli, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, per una durata massima di anni venti.

L'importo dei mutui di cui al comma precedente non potrà eccedere la differenza tra la spesa sostenuta, nei limiti di quella riconosciuta ammissibile in linea tecnico-economica, e l'ammontare dei contributi in conto capitale contemplati dal presente articolo, purché l'onere minimo a carico del beneficiario sia quello previsto dai citati regolamenti C.E.E.

Rientrano nella spesa riconosciuta ammissibile di cui al comma precedente sia la maggior spesa derivante da gara di appalto in aumento e/o da revisioni dei prezzi, sia i maggiori costi delle opere, attrezzature e macchinari previsti in diretta amministrazione.

Nel caso di iniziative già ammesse alle provvidenze previste nei regolamenti C.E.E. di cui al primo comma e in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rientrano nella spesa ammissibile a mutuo anche gli interessi di prefinanziamento.

Sugli elaborati concernenti la revisione dei prezzi dovrà esprimere il proprio parere il comitato tecnico-amministrativo per i lavori pubblici.

Le provvidenze di cui ai commi precedenti, nel rispetto della disciplina comunitaria per lo specifico settore, verranno accordate con i criteri e le procedure stabilite per le corrispondenti iniziative contemplate dalla presente legge.

Capo II

DIFESA DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Art. 46.

Condizioni di intervento

Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, la provincia anticipa le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni, attuando gli interventi di cui al presente capo.

L'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità naturale o avversità atmosferica, la delimitazione del terirtorio danneggiato e la specificazione del tipo delle provvidenze da applicare sono fissate con deliberazione della giunta provinciale da assumersi a conclusione dell'annata agraria e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Il provvedimento di cui al comma precedente costituisce anche proposta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione dei decreti di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 47.

Agevolazioni creditizie e contributive per il ripristino delle strutture e per la provvista di capitale di esercizio

Le provvidenze di cui agli articoli 3, lettera *a*), 4, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere accordate dalla giunta provinciale anche prima della emanazione dei decreti ministeriali, di cui all'art. 2 della citata legge, e dell'assegnazione delle quote di cui al Fondo di solidarietà nazionale.

In caso di mancato accoglimento della proposta provinciale di cui al terzo comma del precedente art. 46 oppure nella eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla provincia, la differenza fra l'assegnazione e i benefici concessi rimane a carico della provincia stessa.

Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della giunta provinciale di cui al secondo comma del precedente art. 46.

Le domande possono essere raccolte e presentate dalle associazioni professionali di categoria, anche sulla base di apposite convenzioni con la provincia, ove saranno regolati i rapporti finanziari e le modalità di attuazione del servizio.

La concessione, la liquidazione e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo saranno effettuate secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 16.

Art. 48.

Interventi per la difesa attiva e passiva

Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

1) ai consorzi di produttori agricoli, di cui all'art. 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364, i contributi previsti dal n. 2) dell'art. 19 della medesima legge, nella misura minima ivi prevista e fino alla misura massima del 2,50 per cento;

2) ai soggetti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 2, un concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata massima decennale o, in alternativa, un contributo in conto capitale per l'acquisto e l'installazione di impianti fissi di reti antigrandine o di altri mezzi tecnici ritenuti idonei.

Il fondo di dotazione concesso ai sensi dell'art. 14, lettera *b*), della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11, dovrà essere restituito alla provincia in caso di scioglimento dei consorzi.

Per i consorzi di difesa contro la grandine, costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di avere efficacia il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1966, n. 9.

TITOLO VI

MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI

Art. 49.

Ulteriori modificazioni alla legge provinciale concernente « Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario ».

Alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

all'art. 1, dopo il n. 1) del primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« 2) impianti per l'approvvigionamento e la commercializzazione di scorte e mezzi di produzione;

3) sedi per servizi di assistenza amministrativa, contabile, tecnica ed economica a favore degli associati »;

all'art. 1, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« In alternativa ai benefici previsti dal primo comma possono essere concessi contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto di attrezzatura fissa e mobile nonché per opere di ammodernamento e di ristrutturazione il cui costo non superi lire 100 milioni. Tale importo potrà essere aggiornato con deliberazione della giunta provinciale in rapporto all'andamento del valore della lira italiana nei confronti dell'E.C.U. utilizzata per gli aiuti strutturali previsti dal F.E.O.G.A., sezione orientamento. »;

l'art. 2 è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi:

1) alle cooperative di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, con preferenza a quelli costituiti in prevalenza da produttori agricoli occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici e alle loro federazioni;

2) alle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia, nonché alle associazioni agrarie comunque denominate;

3) alla federazione provinciale allevatori, società cooperativa a r.l.;

4) alle aziende agrarie - ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura;

5) all'ente comunale dei consumi di Trento per l'attività svolta dalla centrale del latte, purché le iniziative oggetto dell'intervento concorrano allo sviluppo del settore lattiero-caseario della provincia di Trento »;

l'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono rivolte alla giunta provinciale tramite l'assessorato al quale è affidata la materia dell'agricoltura.

La giunta provinciale provvede a stabilire i criteri di ammissibilità, i parametri di valutazione tecnico-economica per la determinazione della spesa ammissibile, nonché la documentazione utile ai fini dell'istruttoria.

Ai fini della presente legge si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici quelle il cui fabbisogno normale di lavoro è fornito per almeno il 50 per cento direttamente e abitualmente dai componenti il nucleo familiare; per il calcolo del fabbisogno normale di lavoro si fa riferimento ai valori medi unitari di cui all'art. 81 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

Per la concessione, la liquidazione e la erogazione delle agevolazioni si osservano le disposizioni, in quanto applicabili, previste dagli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 del provvedimento legislativo « Interventi organici in materia di agricoltura »;

gli articoli 5 e 6 sono abrogati.

Art. 50.

Modificazioni e integrazioni alla legge provinciale concernente « Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina ».

Alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

l'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Possono beneficiare degli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3:

1) le imprese agricole il cui conduttore, all'atto della presentazione del piano di sviluppo aziendale, corrisponda ai seguenti requisiti e condizioni:

eserciti l'attività agricola a titolo principale;

possegga una sufficiente capacità professionale;

si impegni a tenere una contabilità secondo quanto previsto dalla presente legge;

2) le cooperative agricole, le associazioni e i gruppi di imprenditori agricoli comunque costituiti che presentino un piano interaziendale di sviluppo sempreché tutti i soci corrispondano ai requisiti e alle condizioni indicate al precedente punto 1)

Il reddito da lavoro delle imprese agricole di cui ai punti 1) e 2) deve essere inferiore al reddito comparabile, come definito all'art. 6.

Potranno tuttavia essere prese in considerazione anche le imprese agricole il cui reddito da lavoro non superi per più del 15 per cento il reddito comparabile, come definito all'art. 6, alla condizione che le stesse dimostrino che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammodernamento aziendale riporterebbero il loro reddito ad un livello inferiore a quello comparabile.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la documentazione relativa sono esenti da bollo.

Ai sensi degli articoli 2, 4, 14 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le sottoscrizioni delle istanze e delle dichiarazioni nonché le copie possono essere autenticate, ove occorra, dal funzionario designato dalla giunta provinciale, con le modalità ivi previste »;

all'art. 5 la lettera *a*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) si considerano a titolo principale i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari, i datori di lavoro agricolo, i concedenti a mezzadria e/o colonia, che dedichino all'attività agricola non meno del 50 per cento del tempo normale di lavoro e che ricavino dall'attività medesima non meno del 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Per i mezzadri ed i coloni valgono le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Per il calcolo del tempo normale di lavoro e per la definizione di reddito globale da lavoro vale quanto disposto al secondo e terzo comma dell'art. 80 »;

all'art. 5, l'ultimo comma è abrogato;

all'art. 6, la lettera *b*) del quarto comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) remunerazione al tasso dell'1 per cento del capitale fondiario proprio o utilizzato a titolo gratuito e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il capitale agrario proprio o utilizzato a titolo gratuito; remunerazione al canone o al tasso effettivo per eventuali capitali di terzi utilizzati a titolo oneroso »;

all'art. 6, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Alla formazione del reddito da lavoro possono concorrere con una percentuale massima del 50 per cento redditi provenienti dall'esercizio di attività non agricole a condizione che l'impresa agricola dia un reddito da lavoro almeno pari al 70 per cento di quello comparabile per una unità lavorativa »;

all'art. 6, ultimo comma, la parola « aziendale » è sostituita con la parola « agricolo »;

all'art. 8, il primo secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I piani di sviluppo di cui al precedente art. 7, unitamente agli eventuali documenti attestanti i requisiti di cui all'art. 5, devono essere presentati alla giunta provinciale per il tramite dei comitati agricoli comprensoriali competenti per territorio, i quali, nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento, devono esprimere parere sulla rispondenza delle iniziative inserite nei piani medesimi alle linee operative e agli indirizzi programmatici previsti nel piano di cui all'art. 4 del provvedimento legislativo « Interventi organici in materia di agricoltura ».

La giunta provinciale, acquisito il parere di cui al comma precedente, delibera in ordine alla approvazione del piano di sviluppo.

I provvedimenti adottati in difformità ai pareri espressi dai comitati agricoli comprensoriali devono essere motivati.

Ai soggetti che abbiano avuto approvato il piano di sviluppo aziendale o interaziendale è concesso il contributo in conto capitale di cui all'art. 13, nonché, sulla rimanente quota di spesa ammessa, un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui contratti per l'attuazione delle iniziative previste dal predetto piano.

In alternativa al concorso nel pagamento degli interessi, esclusi gli interventi per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, può essere concesso un contributo in conto capitale in misura non eccedente la somma equivalente alla attualizzazione del concorso medesimo al tasso di riferimento.

Gli interventi previsti per l'attuazione di piani di sviluppo aziendali o interaziendali possono essere concessi anche alle imprese agricole i cui piani di sviluppo dimostrino che, una volta attuati, si potrà raggiungere per ogni unità lavorativa almeno l'80 per cento del reddito da lavoro comparabile »;

all'art. 8, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Per la concessione, la liquidazione e l'erogazione delle agevolazioni previste per l'attuazione del piano di sviluppo aziendale o interaziendale si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo II, titolo I, del provvedimento legislativo « Interventi organici in materia di agricoltura »;

l'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Nei territori che verranno delimitati con deliberazione della giunta provinciale, nei quali, per condizioni naturali, socio-economiche e colturali, risulti particolarmente difficile l'elaborazione e l'attuazione di piani aziendali o interaziendali di sviluppo nonché la realizzazione di iniziative di riordinamento fondiario e/o agrario, l'ES.A.T. promuove la costituzione di cooperative e associazioni, aventi le caratteristiche di cui all'art. 15, e fornisce la necessaria assistenza tecnica per un recupero produttivo di terre marginali o un contenimento dei costi di produzione »;

l'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Quando il piano di sviluppo aziendale o interaziendale prevede investimenti concernenti la costruzione di fabbricati aziendali od opere di bonifica e sistemazione dei terreni nonché di miglioramento fondiario, sulla relativa spesa ammissibile può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 25 per cento, elevabile al 30 per cento nelle zone sfavorite di cui all'art. 18 del provvedimento legislativo « Interventi organici in materia di agricoltura », in aggiunta alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi previsto dall'art. 8.

La misura massima del contributo in conto capitale di cui al comma precedente, nel caso di piani interaziendali presentati dalle cooperative o associazioni di cui all'art. 12, è

fissata al 35 per cento, elevabile al 40 per cento nelle zone sfavorite di cui all'art. 18 del provvedimento legislativo "Interventi organici in materia di agricoltura" »;

all'art. 14, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Sono ammesse variazioni ai piani aziendali ed interaziendali di sviluppo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 8, purché sia salvaguardato l'obiettivo del raggiungimento del reddito comparabile. Qualora dette variazioni non alterino le finalità tecnico-economiche del piano approvato e non comportino un aumento della spesa complessiva preventivata, le stesse sono autorizzate dall'assessorato al quale è affidata la materia dell'agricoltura, che provvederà a darne comunicazione al comitato agricolo comprensoriale competente per territorio. »;

all'art. 15, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Alle associazioni di produttori agricoli, prevalentemente costituite da imprese familiari diretto-coltivatrici, con priorità a quelle di cui all'art. 12, che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, si costituiscano nelle forme previste dalle vigenti leggi e abbiano come scopo:

la realizzazione di piani di sviluppo interaziendali, anche attraverso la conduzione associata dei terreni;

l'utilizzazione in comune di attrezzature e dotazioni aziendali;

l'esercizio in comune di altre attività agricole,

può essere concesso un contributo di avviamento destinato a ridurre i costi di gestione.

Si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici quelle il cui fabbisogno normale di lavoro è fornito per almeno il 50 per cento direttamente ed abitualmente dai componenti il nucleo familiare. »;

all'art. 16, primo comma, dopo le parole « con le modalità previste all'art. 11, punto 2) » sono inserite le parole « e con i vincoli stabiliti dal medesimo articolo, punto 3) »;

all'art. 18, il primo comma è così sostituito:

« Nel caso di stalle sociali, con preferenza a quelle costituite in forma cooperativa, con indirizzo rivolto alla produzione bovina, di cooperative e di associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da imprese agricole familiari diretto-coltivatrici le quali abbiano come scopo la conduzione in comune di terreni agricoli, si prescinde dalla condizione di cui all'art. 17 purché il predetto limite di tre ettari risulti dal rapporto medio tra la superficie agraria ed il numero dei soci che prestano la loro attività lavorativa nell'azienda. »;

all'art. 19, ultimo comma, le parole « di agricoltori che abbiano come scopo la conduzione in comune dei loro terreni agricoli, » sono sostituite dalle parole « previste all'art. 18, »;

all'art. 20, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Le domande possono essere raccolte e presentate dalle associazioni professionali di categoria, anche sulla base di apposite convenzioni con la provincia, ove saranno regolati i rapporti finanziari e le modalità di attuazione del servizio. »;

all'art. 21, primo comma, la parola « giugno » è sostituita dalla parola « ottobre »;

gli articoli 22 e 23 sono abrogati;

all'art. 26, primo comma, le parole « del loro tempo di lavoro », sono sostituite dalle parole « del tempo normale di lavoro » e le parole « reddito complessivo di lavoro » con le parole « reddito globale da lavoro »;

all'art. 26, il penultimo e ultimo comma sono sostituiti dal seguente:

« Per il calcolo del tempo normale di lavoro e per la definizione di reddito globale da lavoro vale quanto disposto al secondo e terzo comma dell'art. 80. »;

all'art. 30 è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di acquisto o cessione dei terreni da parte dell'organismo fondiario, la funzione peritale degli stessi sarà assicurata dalla commissione di cui al decimo comma dell'art. 44 del provvedimento legislativo "Interventi organici in materia di agricoltura" »;

all'art. 33, primo comma, le parole « non inferiore al 40 per cento » sono sostituite dalle parole « non inferiore al 10 per cento »;

all'art. 39, terzo comma, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle parole « 5 per cento »;

all'art. 39, quinto comma, sono abrogate le parole « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge »;

l'art. 47 è abrogato;

all'art. 52, secondo comma, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) promuove ed effettua operazioni di ricomposizione fondiaria e realizza opere di bonifica e di miglioramento fondiario, assumendone a tal fine i relativi compiti, nei territori ove non siano costituiti consorzi di bonifica, di ricomposizione fondiaria e/o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui e non si possa procedere, data l'urgenza degli interventi, alla loro tempestiva costituzione. La sussistenza delle predette condizioni è dichiarata con deliberazione della giunta provinciale. Ad ultimazione delle opere l'ente dovrà affidare la gestione delle stesse a consorzi appositamente costituiti; »;

all'art. 52, secondo comma, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) acquista fondi rustici o terreni agricoli il cui fabbisogno annuo normale di lavoro, al momento dell'acquisto, superi le 3.000 ore, da cedere in affitto o in proprietà, anche in modo frazionato e previa l'eventuale realizzazione di opere di miglioramento fondiario, ai soggetti di cui all'art. 44 del provvedimento legislativo « Interventi organici in materia di agricoltura », secondo l'ordine di priorità ivi previsto.

Per l'acquisto e la vendita dei terreni l'ente opera nel rispetto delle condizioni e delle modalità fissate nel predetto art. 44 e per l'applicazione dello stesso. Il giudizio di congruità del prezzo di acquisto e di vendita è formulato dall'assemblea sulla base di valori fondiari medi determinati dalla commissione di cui al decimo comma del succitato art. 44. La vendita dei terreni di proprietà dell'ente alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo e non acquisiti ai sensi dell'art. 30 dovrà effettuarsi nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla presente lettera *c*). »;

all'art. 52, secondo comma, lettera *e*), dopo le parole « particolari forme associative » sono aggiunte le parole « ivi compresi i consorzi di miglioramento fondiario, mediante i servizi di assistenza tecnica e di informazione socio-economica; »;

l'art. 53 è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito dei propri compiti istituzionali ed in conformità agli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, l'E.S.A.T. predispone un programma di attività di durata non superiore ai cinque anni e comunque corrispondente a quella dei programmi di sviluppo della provincia. Il programma di attività è scorrevole ed è aggiornato annualmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione.

Nell'ambito delle indicazioni riportate dal programma pluriennale di attività l'E.S.A.T. predispone un programma annuale di attività da trasmettere entro il 30 settembre alla giunta provinciale unitamente al relativo bilancio annuale di previsione.

Entro il 31 marzo di ogni anno, l'E.S.A.T. trasmette alla giunta provinciale una relazione sulle modalità di attuazione del programma annuale di attività ed il relativo conto consuntivo. La relazione dovrà riportare dati e valutazioni sull'attività svolta mettendo in particolare rilievo i costi sostenuti ed i risultati conseguiti. »;

all'art. 55, primo comma, lettera *b*), le parole « da dieci membri » sono sostituite dalle parole « da undici membri »;

all'art. 55, primo comma, dopo la lettera *n*) è aggiunta la seguente:

« *o*) da due rappresentanti designati rispettivamente dall'ordine dei dottori agronomi e dei periti agrari della provincia di Trento. »;

all'art. 55, il secondo comma è abrogato;

all'art. 56, le lettere *a*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) al bilancio annuale di previsione e sue variazioni ed al conto consuntivo;

d) al programma pluriennale di attività e suoi aggiornamenti ed al programma annuale di attività; »;

all'art. 56, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* alla nomina di apposite commissioni, composte da appartenenti all'assemblea stessa e da eventuali esperti, per lo studio di specifici problemi connessi con il perseguimento delle finalità dell'ente; »;

all'art. 57, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente, sentito il comitato esecutivo, ha la facoltà di adottare, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea, escluse le deliberazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, sottoponendoli all'assemblea stessa per la ratifica nella sua prima riunione successiva. »;

all'art. 63, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto all'iscrizione nelle liste elettorali gli imprenditori agricoli che risultino iscritti all'albo di cui al titolo III della presente legge, al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni. »;

l'art. 64 è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili tutti gli elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali di cui al precedente articolo, purché iscritti all'albo degli imprenditori agricoli, di cui al titolo III della presente legge, da almeno un anno dalla presentazione delle liste. »;

all'art. 65, dopo il terzo comma, viene aggiunto il seguente:

« Nessuna sottofirma è richiesta per la presentazione di liste da parte di organizzazioni sindacali agricole che nell'ultima elezione hanno presentato candidatura con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio in uno degli undici comitati agricoli comprensoriali o nell'E.S.A.T. »;

all'art 68, primo comma, dopo la lettera « *d* » è aggiunta la lettera « *f* »;

all'art. 68, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il presidente della giunta provinciale può chiedere all'ente entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni, di cui ai commi precedenti, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui ai commi precedenti per l'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'ente non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta del presidente della giunta provinciale. »;

all'art. 70, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo. »;

all'art. 70, secondo comma, le parole « entro il mese di ottobre » sono sostituite dalle parole « entro il mese di settembre »;

l'art. 72 è sostituito dal seguente:

« *Indennità.* — Al presidente dell'E.S.A.T., ai presidenti dei comitati agricoli comprensoriali (C.A.C.), nonché ai membri del collegio dei sindaci spetta una indennità di carica; agli altri componenti l'assemblea, il comitato esecutivo, i comitati agricoli comprensoriali, nonché agli esperti delle commissioni di cui alla lettera *e)* dell'art. 56, è corrisposto un gettone di presenza.

La misura delle indennità e dei gettoni di presenza è stabilita dalla giunta provinciale.

In aggiunta a quanto previsto dal primo comma, per ogni effettiva partecipazione alle sedute collegiali spetta ai membri degli organi di cui all'art. 54, nonché agli esperti delle commissioni di cui alla lettera *e)* dell'art. 56, un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alle sedi dei rispettivi organi.

Ai membri degli organi di cui all'art. 54 per le trasferte connesse alle funzioni di carica, esclusa la partecipazione alle sedute di cui al comma precedente, è corrisposta una indennità di trasferta nonché il rimborso delle spese di viaggio; in tal caso agli esperti delle commissioni di cui alla lettera *e)* dell'articolo 56 spetta il rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e vitto. Le trasferte dei membri di organi collegiali connesse all'esercizio delle funzioni di carica possono essere riconosciute solo se attuate su mandato dei rispettivi organi; quelle dei membri delle commissioni solo se attuate su mandato dell'assemblea dell'E.S.A.T.

Le modalità di applicazione e le misure dell'indennità di trasferta nonché il rimborso delle spese di viaggio sono quelle vigenti per i dipendenti dell'E.S.A.T. che rivestono la qualifica di direttore di divisione. Ai dipendenti di enti pubblici che facciano parte dei predetti organismi compete il trattamento economico previsto dall'amministrazione di appartenenza qualora risulti superiore.

Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26. »;

all'art. 73 è aggiunto il seguente comma:

« Tale fondo potrà essere utilizzato per le operazioni di cui all'art. 52, lettera *c)*, per le operazioni connesse al riordinamento fondiario nonché per l'acquisto di beni immobili a carattere strumentale o per lo svolgimento di attività a carattere straordinario, nell'ambito delle finalità istituzionali, affidate all'ente dalla giunta provinciale. »;

l'art. 74 è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'E.S.A.T. all'inizio di ogni esercizio finanziario, una somma per le spese di funzionamento, ivi compreso l'acquisto di beni mobili strumentali, sulla base del bilancio preventivo regolarmente approvato ai sensi dell'art. 68.

Nel provvedimento di assegnazione saranno inoltre specificate le modalità di erogazione, tenuto conto del disposto di cui all'art. 111 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8.

L'avanzo di amministrazione, accertato in sede di approvazione del conto consuntivo da parte della giunta provinciale, deve essere versato alla provincia. »;

all'art. 77, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto di essere iscritti alla sezione prima dell'albo i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari, i datori di lavoro agricolo, i concedenti a mezzadria e/o colonia, i quali si dedichino all'attività agricola in forma stabile e permanente, che siano di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano una sufficiente capacità professionale;

b) svolgano attività agricola a titolo principale. »;

all'art. 77, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto di essere iscritti alla sezione seconda dell'albo i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari, i datori di lavoro agricoli, i concedenti a mezzadria e/o colonia, che posseggano una sufficiente capacità professionale e, pur mancando del requisito previsto alla lettera *b)*, dedichino all'attività agricola almeno 300 ore annue di lavoro, nonché le cooperative agricole od altre forme associative costituite fra coltivatori per la conduzione in comune di aziende agricole che non risultino iscrivibili alla sezione prima dell'albo. »;

l'art. 80 è sostituito dal seguente:

« Si considerano a titolo principale i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari, i datori di lavoro agricolo, i concedenti a mezzadria e/o colonia, che dedichino all'attività agricola non meno del 50 per cento del tempo normale di lavoro e che ricavino dall'attività medesima non meno del 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Per il calcolo del tempo normale di lavoro si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per reddito globale da lavoro si intende qualunque provento derivante da una attività autonoma o subordinata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia, fatta eccezione per quello derivante da cariche ed incarichi pubblici e dall'espletamento di incarichi sociali presso cooperative, enti ed associazioni operanti in agricoltura. »;

all'art. 82, primo comma, sono soppresse le parole « in carta libera » e la frase « entro l'11 novembre di ogni anno »;

all'art. 82, il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« I C.A.C. decidono in ordine alle domande di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Gli imprenditori agricoli iscritti nelle sezioni dell'albo sono tenuti a comunicare ai C.A.C. tutte le variazioni, relative ai requisiti prescritti, entro sessanta giorni dal loro verificarsi. »;

all'art. 82, tra l'ottavo e il nono comma è inserito il seguente:

« I C.A.C., entro il 15 dicembre di ogni anno devono procedere alla verifica dell'albo per la cancellazione di coloro che hanno perduto i requisiti previsti per l'iscrizione. »;

l'art. 84 è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze previste dalla presente legge per il miglioramento ed il potenziamento delle imprese agricole possono essere concesse solo agli iscritti all'albo di cui all'art. 76.

All'accertamento dell'iscrizione al predetto albo provvede l'assessorato provinciale al quale è affidata la materia dell'agricoltura sulla base di elenchi che l'E.S.A.T. è tenuto a trasmettere all'assessorato medesimo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le eventuali variazioni che si verificano nel corso dell'anno devono essere trasmesse con periodicità trimestrale. »;

l'art. 85 è sostituito dal seguente:

« I compensi ai componenti le commissioni di cui all'art. 20 sono a carico dei comuni interessati.

La provincia provvederà direttamente al rimborso delle spese sostenute dai comuni, purché debitamente documentate.

I compensi ai componenti le commissioni di cui agli articoli 79 e 83 sono a carico della provincia.

I compensi di cui ai commi precedenti sono corrisposti nella misura stabilita dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26. ».

Art. 51.

Modificazioni alla legge provinciale concernente la « Ristrutturazione del consiglio agrario forestale provinciale di Trento ».

L'art. 16 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, è sostituito dal seguente:

« *Agevolazioni finanziarie.* — Per favorire il conseguimento delle finalità delle aziende agrarie, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'ente stesso un contributo annuo in misura non eccedente la somma equivalente all'attualizzazione di un concorso provinciale nel pagamento degli interessi su un prestito agevolato massimo di L. 3.000.000.000, con le modalità e le misure di intervento previste per le cooperative agricole dall'art. 41 del provvedimento legislativo "Interventi organici in materia di agricoltura" per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agricole dei soci.

Per la concessione, la liquidazione e la erogazione delle agevolazioni si osservano le disposizioni, in quanto applicabili, previste dagli articoli 10, 12 e 16 del provvedimento legislativo "Interventi organici in materia di agricoltura".

Il contributo di cui al primo comma può essere erogato per l'80 per cento all'inizio di ciascun esercizio finanziario sulla base del programma di attività di cui all'art. 6, lettera *b*), e per il rimanente a saldo sulla base del bilancio annuale di cui alla lettera *a*) del medesimo art. 6, come sostituito dall'art. 18 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8. ».

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52.

Archivio delle imprese agricole

Per favorire una maggiore conoscenza delle imprese agricole operanti nella provincia ai fini della valutazione tecnico-economica di cui al primo comma dell'art. 5 e quinto comma dell'art. 17, nel rispetto delle disposizioni recate dalla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, sarà costituito, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un archivio delle imprese agricole ove siano raccolti i dati strutturali delle stesse con particolare riguardo al titolo in base al quale l'imprenditore conduce i terreni e le strutture, ai miglioramenti fondiari, all'ordinamento colturale, all'occupazione, alle dotazioni aziendali, alle agevolazioni finanziarie concesse.

A tal fine, con la stessa decorrenza di cui al primo comma, i conduttori delle imprese che intendono beneficiare delle provvidenze amministrate dalla provincia in materia di agricoltura, all'atto di presentazione di ogni istanza intesa ad ottenere le predette agevolazioni, dovranno presentare i dati di aggiornamento della scheda conoscitiva aziendale di cui all'art. 78 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

Art. 53.

Misure urgenti nei settori vitivinicolo, zootecnico, lattiero-caseario e ortofrutticolo

Per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti dal concorso finanziario di enti pubblici, o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 31 maggio 1981, alle cantine sociali, ai caseifici sociali, ai loro consorzi, purché tali organismi siano costituiti e gestiti in forma cooperativa, nonché alla federazione provinciale allevatori, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata massima ventennale contratti con gli enti ed istituti esercenti il credito agrario.

Per la trasformazione di passività onerose in essere all'entrata in vigore della presente legge derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio precedente il 31 maggio 1981 per la realizzazione, ampliamento e ammodernamento di strutture ortofrutticole e zootecniche, purché non assistiti da finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo, alle cooperative ortofrutticole, nonché alle imprese agricole singole od associate, con preferenze a quelle costituite e gestite in forma cooperativa, quando il fabbisogno normale di lavoro è per almeno il 70 per cento imputabile all'allevamento zootecnico e alla foraggicoltura, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata massima ventennale contratti con gli enti ed istituti esercenti il credito agrario.

Il concorso nel pagamento degli interessi di cui ai commi precedenti non potrà essere superiore al 16 per cento; in ogni caso il tasso a carico dei beneficiari non potrà essere inferiore al 5 per cento.

Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54.

Norme transitorie

Le norme recate dai precedenti articoli della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 35, terzo comma, 37, 40, 44, ultimo comma, 46, 47, terzo comma, 51 e 53, nonché di quelle ai titoli I e II relativamente all'attuazione dei medesimi articoli, avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Nella prima applicazione della presente legge e limitatamente alle agevolazioni previste dagli articoli indicati nel comma precedente, il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 10 è fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge medesima e si prescinde dal piano di cui all'art. 4.

Ai fini della prima applicazione della presente legge, la giunta provinciale provvede all'attuazione di quanto previsto dal primo comma dell'art. 4, dal quarto comma dell'art. 8, dal quarto comma dell'art. 10, dal decimo comma dell'art. 44, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 55.

Abrogazione di leggi provinciali

A decorrere dal 1° gennaio 1982 cessano di avere efficacia, fatte salve le autorizzazioni di spesa a fronte degli impegni già assunti con formali provvedimenti di concessione a carico del bilancio provinciale, tutte le disposizioni recate dalle seguenti leggi provinciali:

legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24;

legge provinciale 10 settembre 1973, n. 41;

legge provinciale 10 settembre 1973, n. 48;

legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49;
legge provinciale 12 marzo 1974, n. 1;
legge provinciale 12 marzo 1974, n. 2;
legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18;
legge provinciale 6 settembre 1974, n. 20;
legge provinciale 30 novembre 1974, n. 41;
legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 46;
legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1;
legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 11;
legge provinciale 30 agosto 1975, n. 43;
legge provinciale 30 agosto 1975, n. 44;
legge provinciale 30 agosto 1975, n. 45;
legge provinciale 12 gennaio 1976, n. 2;
legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8;
legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11;
legge provinciale 3 settembre 1976, n. 37;
legge provinciale 1 settembre 1977, n. 22;
legge provinciale 24 luglio 1978, n. 26.

Con la stessa decorrenza e con gli stessi effetti di cui al primo comma sono altresì abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11; il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1, nonché l'art. 3 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 9; il titolo II della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11; i titoli II e III della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10; gli articoli 1, 2, 3, 5 e 10 della legge provinciale 19 giugno 1978, n. 21; l'art. 3 della legge provinciale 24 luglio 1978, n. 24; gli articoli 19, 21, 22 e 110 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8; gli articoli 45 e 46 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2; nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.

Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro il termine di cui al primo comma saranno definiti secondo le procedure previste dalla relativa legislazione.

Ai provvedimenti di concessione e liquidazione del concorso provinciale, relativi ai nulla osta emessi ai sensi delle leggi provinciali di cui al primo e secondo comma e non perfezionati entro il 31 dicembre 1981, si farà fronte con le autorizzazioni di spesa previste per i corrispondenti interventi recati dalla presente legge, fatte salve le misure delle agevolazioni contemplate dalle leggi medesime.

Per il perfezionamento dei predetti nulla osta si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al titolo I, capo II.

Le domande di intervento ai sensi delle vigenti leggi in materia di agricoltura, presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse a beneficiare delle provvidenze recate dalla medesima per le corrispondenti iniziative, nell'osservanza degli obblighi, delle condizioni e dei limiti nella stessa previsti.

Le disposizioni recate dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, abrogati con l'art. 50 della presente legge.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 56.
Autorizzazione delle spese

Per le finalità di cui alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

1) L. 400.000.000 annui per la durata di 22 anni a partire dall'esercizio finanziario 1982 per il rischio derivante dalla garanzia di cui all'art. 9, tenendo conto del disposto di cui al terzo comma dell'art. 44. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2003;

2) L. 370.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 23, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

3) il limite di impegno di L. 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 23. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 20.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1994;

4) L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 per gli interventi di cui agli articoli 24, 40 e 47, quarto comma, e all'art. 20 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato dall'art. 50 della presente legge. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale;

5) L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione delle indennità previste dall'art. 25. Per gli esercizi successivi a partire dall'esercizio 1983 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale;

6) L. 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei premi previsti dall'art. 26. Per gli esercizi successivi a partire dall'esercizio finanziario 1983 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale;

7) L. 5.900.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 27, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

8) il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'art. 27. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1997;

9) L. 4.700.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 28, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

10) il limite di impegno di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'art. 28. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1997;

11) L. 800.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 29, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

12) il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 29. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2004;

13) L. 200.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi previsti dall'art. 30, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

14) L. 5.200.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 32, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

15) il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 32. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2004;

16) L. 400.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 33, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

17) il limite di impegno di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 33, tenendo conto del disposto dell'art. 19, lettera *b*). Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1992;

18) L. 1.800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982, per gli interventi previsti dall'art. 34. Per gli esercizi successivi, a partire dall'esercizio finanziario 1983, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale;

19) L. 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei sussidi e delle indennità previsti dall'art. 35. Per gli esercizi successivi a partire dall'esercizio finanziario 1983 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale;

20) L. 60.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 36, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

21) il limite di impegno di L. 160.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 37. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 160.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1994;

22) L. 4.000.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 38, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

23) il limite di impegno di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 38. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1994;

24) L. 5.600.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 39, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

25) il limite di impegno di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 39. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2004;

26) L. 8.000.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi previsti dall'art. 41, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

27) L. 1.400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei contributi previsti dall'art. 42. Per gli esercizi successivi a partire dall'esercizio finanziario 1983 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale;

28) il limite di impegno di L. 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo comma dell'art. 43, tenendo conto del disposto dell'art. 19, lettera *b*). Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1992;

29) L. 200.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal secondo comma dell'art. 43, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

30) i limiti di impegno di L. 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 e di L. 380.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 44. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, di L. 980.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2004 e di L. 380.000.000 per l'esercizio finanziario 2005;

31) L. 1.600.000.000 e L. 4.000.000.000 quali spese complessive per la concessione degli anticipi e dei contributi in conto capitale previsti dal primo e dal quinto comma dell'art. 45, relative rispettivamente all'area di intervento «produzioni agro-zootecniche e loro valorizzazione» e all'area di intervento «territori svantaggiati - infrastrutture e strutture interaziendali di base» previste dal bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3. Le suddette spese complessive sono da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

32) i limiti di impegno di L. 500.000.000 e di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982, per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dal sesto comma dell'articolo 45, relativi rispettivamente alle aree di intervento indicate al precedente punto 31). Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura rispettivamente di L. 500.000.000 e di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2004;

33) L. 540.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 48, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

34) i limiti di impegno di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 e di L. 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 48. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 30.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1994 e di L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1995;

35) L. 580.000.000 quale spesa complessiva per la concessione del contributo previsto dall'art. 51 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

36) il limite di impegno di L. 430.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 53. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 430.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2002.

Per la concessione dell'indennità compensativa prevista dall'art. 17 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Per la concessione all'E.S.A.T. dell'assegnazione annuale prevista dall'art. 74 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come sostituito dall'art. 50 della presente legge e a modifica della misura massima prevista dal primo comma dell'art. 99 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Per la concessione dei contributi in conto interessi per il finanziamento dei piani di sviluppo, di cui all'art. 8 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato dall'art. 50 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2004.

Con successiva legge si provvederà alle autorizzazioni di spesa relative alla concessione dei contributi previsti dagli articoli 21 e 47, primo comma, della presente legge, nonché dei contributi in conto capitale previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, art. 1, come modificato dall'art. 49 della presente legge, dei contributi in conto capitale previsti dagli articoli 8 e 13 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificati dall'art. 50 della presente legge e di quelli previsti dall'art. 15 della medesima legge provinciale, n. 39, pure modificato dall'art. 50 della presente legge.

Art. 57.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione del punto 4) dell'art. 56 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per lo «sviluppo e sostegno dell'imprenditorialità agricola» nell'allegato n. 4, di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 150.000.000 derivante dall'applicazione del punto 35) dell'art. 56 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per lo «sviluppo e sostegno dell'imprenditorialità agricola» nell'allegato n. 5, di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Alla copertura del maggiore onere di L. 500.000 derivante dall'applicazione del quindicesimo comma dell'art. 44 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto nel cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «servizi generali» nell'allegato n. 4, di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Alla copertura dell'onere complessivamente valutato nell'importo di L. 19.560.000.000 derivante dall'applicazione dei punti 14), 15), 16), 17), 19), 20), 21), 24), 25), 28), 29), 30) e parte dei punti 31) e 32) del primo comma dell'art. 56 della presente legge, nonché del quarto comma del medesimo art. 56, per il periodo degli anni 1982-83, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «strutture economiche», programma «agricoltura», area di intervento «produzioni agro-zootecniche e loro valorizzazione» del bilancio pluriennale 1981-83, di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Alla copertura dell'onere complessivamente valutato nell'importo di L. 27.270.000.000 derivante dall'applicazione dei punti 2), 3), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 22), 23), e della parte non coperta col precedente comma dei punti 31) e 32) del primo comma dell'art. 56 della presente legge, nonché del secondo comma del medesimo art. 56 per il periodo degli anni 1982-83, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «strutture economiche», programma «agricoltura», area di intervento «territori svantaggiati - infrastrutture e strutture interaziendali di base» del bilancio pluriennale 1981-83, di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Alla copertura dell'onere complessivamente valutato nell'importo di L. 20.390.000.000 derivante dall'applicazione dei punti 1), 4), 5), 6), 18), 26), 27), 33), 34), 35) e 36) del primo comma dell'art. 56 della presente legge, nonché del terzo comma del medesimo art. 56 per il periodo degli anni 1982-83, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «strutture economiche», programma «agricoltura», area di intervento «sviluppo e sostegno della imprenditorialità agricola» del bilancio pluriennale 1981-83, di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

All'onere valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione del quindicesimo comma dell'art. 44 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, di pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1981-83, di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 58.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti	L. 1.000.500.000	L. 700.000.000
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese in conto capitale	L. 150.000.000	L. 120.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L. 1.150.500.000	L. 820.000.000
In aumento:		
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 500.000	L. —
Di nuova istituzione:		
Cap. 41801 (titolo 1 - sez. 10 - cat. 05). — Spese per l'attività dimostrativa e promozionale, comprese quelle per la concessione della indennità di dimostrazione e quelle per le convenzioni con le associazioni professionali di categoria per la raccolta e presentazione di domande	L. 1.000.000.000	L. 700.000.000
Cap. 41891 (titolo 2 - sez. 10 - cat. 12). — Spesa per la concessione di agevolazioni finanziarie alle aziende agrarie - ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura	L. 150.000.000	L. 120.000.000
Totale delle variazioni in aumento e di nuova istituzione	L. 1.150.500.000	L. 820.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, le somme di cui al precedente art. 57 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma»

ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi, area di attività ed aree di intervento indicati nel quarto, quinto, sesto e settimo comma dello stesso art. 57.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 agosto 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

ALLEGATO

TABELLA DI CONVERSIONE IN U.B.A. (UNITA' DI BESTIAME ADULTO) PER CICLI PRODUTTIVI DI UN ANNO

Tori, vacche ed altri bovini con più di 2 anni	1,00	U.B.A.
Bovini da 1 a 2 anni	0,70	U.B.A.
Bovini inferiori all'anno	0,40	U.B.A.
Suini da riproduzione	0,50	U.B.A.
Suini all'ingrasso	0,40	U.B.A.
Equini	0,70	U.B.A.
Ovini e caprini	0,15	U.B.A.
Galline ovaiole (ogni 100 capi)	1,30	U.B.A.
Polli da carne (ogni 100 capi)	0,80	U.B.A.
Conigli (ogni 100 capi)	1,20	U.B.A.
Tacchini (ogni 100 capi)	3,00	U.B.A.
Altri animali di bassa corte (ogni 100 capi)	1,00	U.B.A.

(5664)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1981, n. **14.**

Approvazione dei bilanci per l'anno 1981 degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 15 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, quarto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno 1981 degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione Marche nelle risultanze indicate, rispettivamente, nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 15 giugno 1981

MASSI

(*Omissis*).

(5646)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812850)